

Atto n. 14/07

**Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente
dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico
liberalizzato**

Documento per la consultazione

12 marzo 2007

Premessa

L'analisi degli esiti della "Ricognizione in prospettiva della liberalizzazione del servizio di vendita di energia elettrica a tutti i clienti finali per l'acquisizione di elementi utili allo studio dei relativi regimi di tutela" del 3 agosto 2006, i risultati preliminari alla richiesta di informazioni inviata nel corso del mese di giugno dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità (di seguito: Delt) nell'ambito della deliberazione n. 141/05 e l'istruttoria relativa alla deliberazione n. 39/05 in materia di aggregazione delle misure hanno consentito di individuare alcune criticità che sembrano ostacolare la possibilità di gestire in modo efficiente il coordinamento tra la molteplicità dei soggetti che operano nel settore elettrico.

L'Autorità intende, con il presente documento di consultazione, formulare proposte di soluzione, sia di breve che di lungo periodo, in materia di alcune delle prestazioni che vengono svolte dall'impresa distributrice o da Terna nei confronti del venditore che sottoscrive il contratto di trasporto e di dispacciamento con riferimento a uno o più punti di prelievo.

In particolare, nel presente documento vengono indicati gli orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente relativamente a:

- a) il recesso del cliente finale dal precedente venditore;*
- b) il processo di cambiamento del venditore (switching);*
- c) la disponibilità dei dati di misura nelle differenti fasi di svolgimento dell'attività del venditore;*
- d) i rapporti del venditore con le imprese distributrici e Terna quali soggetti che erogano, rispettivamente, il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento;*
- e) la predisposizione dell'anagrafica intesa come il registro elettronico contenente tutti i punti di prelievo di un ambito territoriale, identificati con il codice alfanumerico identificativo unico nazionale ("POD"), e le relative informazioni caratteristiche;*
- f) la definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 23 aprile 2007.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.336/387

fax 02.655.65.222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato

1.	Introduzione	4
2.	Definizioni utilizzate nel documento	5
3.	Classificazione in macro aree di intervento delle criticità sollevate.....	6
3.1	Introduzione	6
3.2	I macro area: condizioni di recesso.....	6
3.3	II macro area: switching.....	7
3.4	III macro area: disponibilità delle informazioni	9
3.5	IV macro area: regolazione delle partite economiche dei servizi di trasporto e di dispacciamento e contenuto minimo dei relativi documenti di fatturazione	16
3.6	V macro area: anagrafica	19
3.7	VI macro area : modalità di trasferimento delle informazioni.....	20
4.	Possibili soluzioni	22
4.1	Introduzione	22
4.2	I macro area: condizioni di recesso.....	22
4.3	II macro area: switching.....	23
4.4	III macro area: disponibilità delle informazioni	27
4.5	IV macro area: regolazione delle partite economiche dei servizi di trasporto e di dispacciamento e contenuto minimo dei relativi documenti di fatturazione	31
4.6	V macro area: anagrafica	34
4.7	VI macro area: modalità di trasferimento delle informazioni.....	34
4.8	Sintesi degli interventi	35

1. Introduzione

Gli esiti della “*Ricognizione in prospettiva della liberalizzazione del servizio di vendita di energia elettrica a tutti i clienti finali per l’acquisizione di elementi utili allo studio dei relativi regimi di tutela*” del 3 agosto 2006 (di seguito: documento di ricognizione vendita), i risultati preliminari alla richiesta di informazioni inviata nel corso del mese di giugno da Delt nell’ambito della deliberazione n. 141/05 e l’istruttoria relativa alla deliberazione n. 39/05 in materia di aggregazione delle misure hanno consentito di individuare alcune criticità che sembrano ostacolare la possibilità di gestire in modo efficiente il coordinamento tra la molteplicità dei soggetti che operano nel settore elettrico.

Tali criticità derivano, principalmente, dall’incompletezza della normativa che attualmente regola i rapporti tra il titolare dei punti di prelievo da un lato, o colui che ha mandato ad agire per conto di questi (tipicamente il venditore) e Terna (in veste di titolare del servizio di dispacciamento) e le imprese distributrici (attuali controparti dei contratti per il servizio di trasporto nonché soggetti di cui si avvale Terna per l’attività di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento) dall’altro.

In particolare, l’Autorità ritiene necessario eliminare possibili cause di inefficienze nell’attività di vendita attraverso interventi finalizzati a:

1. regolare precisamente le fasi di interazione con ciascuna impresa distributtrice e con Terna, sia quelle “una tantum” che quelle regolari;
2. garantire che i venditori possano disporre delle informazioni (dati di misura, aggregazioni, numero dei punti di prelievo compresi nei contratti di dispacciamento ecc.) necessarie per la regolazione delle partite economiche nonché per le altre sue attività (fase pre-contrattuale, previsioni, ecc) secondo modalità e tempistiche predefinite e omogenee sul territorio nazionale.

L’intento principale del presente documento di consultazione è pertanto quello di proporre alcune soluzioni alle criticità evidenziate nelle sopra citate attività istruttorie e ricognitive e di acquisire ulteriori elementi informativi utili per meglio focalizzare le problematiche e le esigenze degli operatori in relazione ai suddetti aspetti.

Data la complessità della materia, nel documento si è provveduto ad una classificazione degli argomenti in macroaree di intervento. Ciascuna macroarea prende in esame le criticità e le possibili soluzioni con riferimento a differenti momenti di interazione tra i soggetti che operano nella filiera elettrica al fine di circoscrivere, per quanto possibile, l’ambito di intervento. In particolare, i processi analizzati che vedono coinvolti i venditori sono i seguenti:

1. il recesso del cliente finale dal precedente venditore;
2. il processo di cambiamento del venditore (*switching*);
3. la disponibilità dei dati di misura:
 - a) nella fase pre-contrattuale;
 - b) nello *switching*;
 - c) durante il contratto in essere;
4. i rapporti del venditore con le imprese distributrici e Terna quali soggetti che erogano, rispettivamente, il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento.

Con riferimento all’ultimo insieme di processi (punto 4) vengono in particolare considerati i possibili interventi inerenti alla regolazione delle partite economiche (periodicità della fatturazione, tempi relativi alla determinazione dei corrispettivi, emissione delle fatture e tempi di pagamento), nonché al contenuto minimo dei documenti di fatturazione.

Sono infine stati considerati i seguenti due ulteriori aspetti di carattere trasversale che devono essere regolati esplicitamente per favorire l’interazione di un numero sempre maggiore di soggetti nel settore:

1. la predisposizione dell’anagrafica intesa come il registro elettronico contenente tutti i punti di prelievo di un ambito territoriale, identificati con il codice alfanumerico identificativo unico nazionale (“POD”), e le relative informazioni caratteristiche;
2. la definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni.

E' utile precisare che le tematiche relative ai flussi informativi concernenti le prestazioni richieste dal titolare del punto di prelievo e regolate nell'ambito della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, nonché le prestazioni richieste dal venditore al fine di dare attuazione al contratto di vendita (gestione delle richieste di sospensione per morosità) saranno oggetto di separate successive consultazioni. Inoltre, in tema di regolamentazione generale del recesso, l'Autorità prevede, in tempi brevi, la predisposizione e l'uscita di un documento per la consultazione nel quale verranno riviste le attuali tempistiche del recesso.

2. Definizioni utilizzate nel documento

Nel presente documento si adottano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03¹) nonché le ulteriori definizioni e convenzioni formulate come segue:

- **Anagrafica** è il registro elettronico contenente tutti i punti di prelievo dell'ambito territoriale di competenza del soggetto responsabile dell'anagrafica, identificati con il codice alfanumerico identificativo unico nazionale ("POD"), e le relative informazioni caratteristiche;
- **Cliente potenziale** è il titolare del punto di prelievo che riceve un'offerta di vendita da un venditore diverso da quello attuale con cui ha un contratto di vendita;
- **Contratto di vendita** è un contratto che ha ad oggetto la vendita di energia elettrica per l'intero fabbisogno del punto di prelievo cui il medesimo contratto fa riferimento ed è stipulato tra il venditore ed il titolare del punto di prelievo;
- **Consumo** è la quantità di energia elettrica prelevata in un punto di prelievo della rete elettrica in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati in tale punto in ciascun periodo temporale rilevante ai fini della fatturazione di un servizio;
- **Dato di misura** è l'esito dei processi di elaborazione e validazione delle misure in capo all'impresa distributrice;
- **Impresa distributrice** è il soggetto che, ai sensi dell'attuale contesto normativo, svolge il servizio di trasporto e di misura ed è il soggetto di cui si avvale Terna per l'attività di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
- **Misure** sono le grandezze elettriche rilevate presso un punto di prelievo alla rete elettrica da un apparato di misura per l'energia elettrica installato in corrispondenza del punto medesimo;
- **Partite fisiche** sono le quantità rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche dei servizi²;
- **POD** è il codice alfanumerico identificativo unico nazionale, definito ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- **Processo di switching** è il processo che consente ad un venditore di sostituirsi ad un altro con riferimento ai contratti di trasporto e di dispacciamento relativi a un punto di prelievo;

¹ A decorrere dal 1 aprile 2007 la deliberazione n. 168/03 sarà abrogata e sostituita dalla deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, n. 111/06. Nel prosieguo del presente documento di consultazione si fa comunque riferimento alla deliberazione n. 168/03 in quanto vigente alla data di pubblicazione del documento. Peraltro il contenuto normativo riferito alla deliberazione n. 168/03 riportato nel presente documento di consultazione non subisce modifiche con l'entrata in vigore della deliberazione n. 111/06.

² Le partite fisiche per le grandezze elettriche risultano da elaborazioni dei dati di misura. Per l'energia elettrica corrispondono ai consumi di energia elettrica nel periodo rilevante coerenti con il corrispettivo da fatturare. I dati di misura coincidono con le partite fisiche per quelle partite economiche ove i corrispettivi sono articolati in modo orario e pertanto la partita fisica coincide con il dato di misura del consumo orario (ad esempio, quelli di cui ai commi 32.2 e 32.3 della deliberazione n. 168/03).

- **Punti di prelievo dotati di misuratore orario** sono tutti i punti di prelievo dotati di misuratori corrispondenti alle caratteristiche di cui al comma 36.2 del Testo integrato o per i quali, alternativamente alla caratteristica di cui alla lettera c) del suddetto comma, l'impresa distributrice ottempera all'obbligo stabilito al comma 36.3 del Testo integrato;
- **Punti di prelievo non trattati orari** sono tutti i punti di prelievo non compresi tra i punti di prelievo trattati orari;
- **Punti di prelievo trattati orari** sono i punti di prelievo del mercato libero dotati di misuratore orario³, con potenza disponibile maggiore di 55 kW;
- **Regolazione delle partite economiche** comprende le modalità e la tempistica della determinazione dei corrispettivi, della fatturazione nonché la regolazione dei pagamenti;
- **Rischio volume** è il rischio connesso all'incertezza relativa alla quantità di energia elettrica che viene ceduta e/o acquistata, sia in termini di quantità complessiva che in termini di profilo di consumo articolato in intervalli temporali;
- **Serie storica dei dati di misura** è la sequenza di dati di misura estratta dall'archivio dei dati registrati dall'impresa distributrice ai sensi del comma 35.6 del Testo integrato che caratterizza il comportamento di consumo del titolare del punto di prelievo;
- **Titolare del punto di prelievo** è il soggetto che preleva energia elettrica per uso proprio dal punto di prelievo;
- **Venditore proponente** è il venditore che entra in relazione con un titolare del punto di prelievo allo scopo di proporgli una offerta di vendita di energia elettrica (fase pre-contrattuale);
- **Venditore entrante** il venditore che, avendo sottoscritto un nuovo contratto di vendita di energia elettrica con il titolare del punto di prelievo, presenta all'impresa distributrice la richiesta di *switching*;
- **Venditore uscente** è il venditore che a decorrere dalla data indicata nella richiesta di *switching* cessa di essere l'utente del dispacciamento e del trasporto con riferimento al punto di prelievo indicato nella richiesta di *switching*.

3. Classificazione in macro aree di intervento delle criticità sollevate

3.1 Introduzione

In questo capitolo vengono analizzate le macro aree di intervento organizzate rispetto alla cronologia delle fasi commerciali evidenziata nel precedente capitolo 1.

In particolare, per ogni macro area vengono sinteticamente considerati:

- a) l'attuale contesto regolatorio, con riferimento alla normativa relativa ai punti di prelievo del mercato libero;
- b) le criticità e le esigenze sollevate dagli operatori.

3.2 I macro area: condizioni di recesso

3.2.1 Premessa

La disciplina relativa alle modalità e ai tempi in caso di recesso si pone come principale finalità di:

1. tutelare i clienti (titolari dei punti di prelievo) assicurando ai medesimi titolari la possibilità di scelta del venditore senza eccessivi vincoli, in particolare nella fase di transizione al mercato;
2. non ostacolare l'accesso al mercato ai nuovi entranti.

³ Non vengono presi in considerazione in questa trattazione i punti di prelievo trattati orari ricompresi nel mercato vincolato, in altre parole i punti di prelievo di alta e altissima tensione dotati di misuratore orario i cui titolari non hanno esercitato l'idoneità.

Sebbene il riconoscimento della facoltà di recesso dai contratti di vendita debba essere, in vista della completa apertura al mercato, preservata ed eventualmente potenziata, è tuttavia necessario prevedere che i termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso siano stabiliti almeno coerentemente con le tempistiche che regolano lo *switching*.

3.2.2 Attuale assetto regolatorio

Nell'attuale assetto regolatorio la facoltà di recesso dal preesistente contratto di vendita è regolata secondo i termini e le modalità previste dalle deliberazioni n. 78/99⁴ e n. 158/99⁵. In particolare è riconosciuta al titolare del punto di prelievo del mercato libero la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di vendita con un obbligo di preavviso non superiore ai sei mesi. Il termine di preavviso per recedere dal contratto si riduce ad un mese per i titolari di punti di prelievo del mercato vincolato.

Con la deliberazione n. 123/03 l'Autorità ha inoltre previsto la facoltà di rinunciare consensualmente alla clausola di recesso unilaterale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 78/99, quando la parte acquirente fosse un cliente grossista.

3.2.3 Criticità sollevate

Le criticità rilevate in tema di recesso possono essere classificate in due distinte categorie: la prima riguarda l'armonizzazione della disciplina relativa al recesso con quella relativa allo *switching*, la seconda fa riferimento alla necessità di revisione dei tempi di preavviso per l'esercizio del recesso.

Le previsioni normative in tema di recesso non risultano pienamente compatibili con il combinato disposto dell'articolo 9 della deliberazione n. 118/03 e del comma 5.5 della deliberazione n. 168/03 che disciplinano attualmente lo *switching*. Tali incoerenze possono dare adito a casi di richiesta di *switching* in corso del mese che non possono essere soddisfatti, ciò comportando il rischio che il cliente finale possa trovarsi temporaneamente sprovvisto dei contratti di dispacciamento e di trasporto.

Q1: esistono ulteriori criticità relative alle condizioni di recesso che possono essere segnalate?
--

3.3 II macro area: *switching*

3.3.1 Premessa

Il processo di *switching* può essere schematizzato nelle seguenti fasi:

- fase I: in cui vengono espletate dall'impresa distributrice e dal venditore entrante le operazioni funzionali per avviare lo *switching*;
- fase II: in cui l'impresa distributrice trasmette ai soggetti interessati le informazioni funzionali al perfezionamento dello *switching*.

La fase I prevede che il venditore entrante comunichi all'impresa distributrice l'acquisizione del titolare del punto di prelievo e del relativo punto. A seguito di tale comunicazione, l'impresa distributrice è tenuta ad espletare le operazioni necessarie al fine di dare efficacia allo *switching* e permettere quindi che il venditore entrante si sostituisca a tutti gli effetti al venditore uscente per la fornitura di energia elettrica del punto di prelievo cui la richiesta di *switching* fa riferimento. In particolare in questa fase l'impresa distributrice verifica la completezza della documentazione ricevuta e adotta le procedure necessarie nel caso riscontri incoerenze tra i dati trasmessi con quelli nella sua disponibilità. In tale fase è inoltre possibile prevedere che l'impresa distributrice comunichi al venditore uscente l'elenco dei punti di prelievo per i quali è stato richiesto lo

⁴ La deliberazione n. 78/99 è la deliberazione dell'Autorità del 29 maggio 1999 recante definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

⁵ La deliberazione n. 78/99 è la deliberazione dell'Autorità del 20 ottobre 1999 recante direttiva concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici.

switching. La fase I si conclude con l'invio, da parte dell'impresa distributrice, al venditore entrante, ed al venditore uscente del riscontro dell'accettazione delle richieste di *switching*.

La fase II prevede uno scambio di informazioni tra l'impresa distributrice e i soggetti interessati al processo di *switching*. Tali informazioni riguardano i dati di misura (o, eventualmente, una stima) del punto di prelievo alla data a partire dalla quale lo *switching* risulta essere effettivo nonché ulteriori informazioni relative al medesimo punto che dovrebbero consentire:

1. al venditore uscente di estinguere eventuali posizioni debitorie e creditorie pregresse;
2. al venditore entrante di svolgere efficacemente la propria attività con riferimento al punto di prelievo acquisito, comprese le attività relative alla gestione del rischio volume.

La standardizzazione delle operazioni che costituiscono le due fasi sopra descritte risulta essenziale al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento del processo di *switching*. L'adozione di regole predefinite e omogenee sul territorio nazionale deve essere pertanto finalizzata a:

1. facilitare e semplificare il processo di acquisizione di nuovi clienti;
2. ridurre il rischio che il titolare del punto di prelievo possa trovarsi momentaneamente sprovvisto di un venditore e conseguentemente di un contratto di trasporto e di dispacciamento.

Q2: si ritiene che le fasi relative al processo di *switching* siano state descritte in modo esaustivo? Esistono ulteriori comunicazioni che dovrebbero essere ricomprese nelle sopra citate fasi?
Q3: si ritiene di dover evidenziare esigenze relative al processo di *switching* ulteriori rispetto a quelle sopra descritte?

3.3.2 Attuale assetto regolatorio

Il processo di *switching* è attualmente regolato dalla deliberazione n. 168/03 e dalla deliberazione n. 118/03. Le citate deliberazioni prevedono che:

- a) il venditore entrante richieda all'impresa distributrice la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento⁶ con riferimento al punto di prelievo cui la suddetta richiesta di *switching* si riferisce;
- b) la richiesta di cui al precedente punto a) decorre dal primo giorno del secondo mese successivo (di seguito: mese *N*) a quello in cui la richiesta è stata inoltrata.

Qualora l'obbligo di sottoscrizione dei suddetti contratti di dispacciamento e trasporto non sia rispettato, l'articolo 5, comma 5.6, della deliberazione n. 168/03 prevede che le imprese distributrici siano tenute ad intimare il titolare del punto di prelievo a sottoscrivere i sopra citati contratti entro 5 giorni dalla notifica dell'intimazione, pena la disconnessione del punto di prelievo.

Gli esiti della procedura di *switching*, infine, possono essere verificati dagli utenti del dispacciamento interessati in base a quanto previsto all'articolo 47, comma 47.3 della deliberazione n. 168/03, che impone alle imprese distributrici di comunicare a ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente al mese *N*, l'elenco dei punti prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e localizzati nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice.

3.3.3 Criticità sollevate dagli operatori

Le criticità rilevate sono determinate essenzialmente dall'assenza di esplicite previsioni riguardo alle fasi I e II descritte nel precedente paragrafo 3.3.1. La normativa vigente attualmente disciplina la data a decorrere dalla quale lo *switching* è efficace e il soggetto titolato a richiederlo. Tuttavia le tempistiche relative alla sequenza delle operazioni che costituiscono le fasi I e II e il contenuto delle informazioni scambiate lungo l'intero processo non sono attualmente regolate. Gli operatori

⁶ La sottoscrizione dei contratti di dispacciamento si sostanzia, nella pratica, nella variazione dell'utente del dispacciamento con riferimento al punto di prelievo.

evidenziano che tali mancanze possono comportare un sensibile rallentamento delle operazioni in esame nonché elevati costi di gestione puntuale degli *switching*.

In tale ambito sono stati in particolare segnalati i seguenti aspetti critici:

1. l'assenza di uniformità sul territorio nazionale relativamente alle procedure adottate da ciascuna impresa distributrice e al contenuto delle informazioni scambiate al momento della richiesta di *switching* nonché alle procedure adottate in esito alle verifiche di correttezza/congruenza della documentazione trasmessa dal venditore entrante;
2. l'assenza di obbligo di comunicazione da parte del venditore entrante all'impresa distributrice, al momento della richiesta di *switching*, dell'avvenuto recesso da parte del titolare del punto di prelievo dal preesistente contratto di vendita;
3. l'assenza di previsione normative che regolino il trasferimento di informazioni essenziali ai fini della gestione commerciale dei clienti acquisiti (tipo anagrafica e dati storici di consumo).

Per superare le suddette criticità, gli operatori hanno innanzitutto segnalato la necessità di definire:

1. il set di informazioni identificative dei punti di prelievo che deve essere presentato dal venditore entrante all'impresa distributrice al momento della richiesta di *switching*;
2. l'obbligo per l'impresa distributrice di dare riscontro ai soggetti interessati, entro tempi prefissati, circa l'esito delle richieste di *switching*;
3. il set di informazioni che l'impresa distributrice deve trasmettere successivamente alla comunicazione dell'esito positivo dello *switching*; tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio, le informazioni circa i dati storici di consumi, ecc.

Appare opportuno sottolineare come alcune delle necessità segnalate dagli operatori sopra illustrate sono state parzialmente risolte con recenti interventi dell'Autorità. In particolare con la deliberazione n. 152/06⁷ è stato previsto che:

- i documenti di fatturazione riportino gli elementi identificativi del titolare del punto di prelievo, nonché del POD;
- tale codice si utilizzi in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti al cambio del venditore.

Tale previsione ha la principale finalità di mettere a conoscenza del titolare del punto di prelievo il POD con l'obiettivo di semplificare, almeno in parte, il processo di raccolta a carico del venditore delle informazioni tecniche relative ai clienti acquisiti.

Inoltre, con l'approvazione della deliberazione n. 121/06⁸, l'Autorità ha introdotto l'obbligo di archiviazione dei dati delle misure di energia elettrica, per un periodo minimo di 5 anni. Tale obbligo può essere inquadrato come presupposto di un processo più ampio che potrebbe prevedere, tra l'altro, la possibilità di utilizzo e trasferimento della serie storica dei dati di misura durante il processo di *switching*.

Q4: esistono ulteriori criticità relative allo *switching* che possono essere segnalate?

Q5: quali ulteriori necessità si ritiene debbano essere prese in considerazione nell'ambito della definizione delle fasi del processo di *switching*?

Q6: a quale criticità tra quelle evidenziate (o eventualmente ulteriori che sono state suggerite) si ritiene debba essere data priorità?

3.4 III macro area: disponibilità delle informazioni

In un mercato liberalizzato dell'energia elettrica è riconosciuta l'imprescindibile esigenza di una estesa circolazione di informazioni fra gli attori del settore in tutte le fasi temporali dei processi

⁷ La deliberazione n.152/06 è la deliberazione del 19 luglio 2006 con la quale l'Autorità approva la direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità.

⁸ La deliberazione n.121/06 è la deliberazione dell'Autorità del 20 giugno 2006 recante disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dell'energia elettrica in merito ad obblighi di archiviazione dati.

commerciali, ferma restando l'esigenza di riservatezza. In questo paragrafo vengono analizzate le esigenze di disponibilità per i soggetti aventi titolo delle informazioni rispetto alla seguente cronologia delle fasi commerciali:

- a) pre-contrattuale;
- b) switching;
- c) contratto in essere.

3.4.1 Pre-contrattuale

3.4.1.1 Premessa

La disponibilità di dati storici di consumo, di un periodo di lunghezza adeguata, di un cliente potenziale è un elemento conoscitivo fondamentale per la formulazione di un'offerta commerciale da parte di un venditore proponente. Se il venditore proponente dispone infatti della conoscenza del comportamento di consumo del cliente potenziale è in grado di formulare proposte che risultano, da un lato, basate su una miglior stima e valorizzazione del rischio volume cui potrebbe andare incontro nel caso di sottoscrizione della proposta da parte del cliente potenziale e, dall'altro, personalizzate in modo tale da essere maggiormente rispondenti alle esigenze del cliente potenziale.

3.4.1.2 Attuale assetto regolatorio

Nell'attuale assetto regolatorio non esistono previsioni esplicite relative alla messa a disposizione a soggetto alcuno di informazioni a riguardo dei consumi storici di un punto di prelievo fuorché la normativa sulla tutela della privacy e la previsione di carattere generale di cui al comma 35.4 del Testo integrato. In particolare, il comma 35.4 del Testo integrato stabilisce, tra l'altro, che le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e di vendita⁹, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dei medesimi punti.

3.4.1.3 Criticità sollevate dagli operatori

La mancanza di titolo da parte del venditore proponente ad ottenere informazioni ufficiali sui consumi storici in fase pre-contrattuale ha fatto sì che, nella prassi, i venditori proponenti abbiano potuto disporre della "conoscenza" delle caratteristiche del cliente potenziale esclusivamente messa a disposizione direttamente da quest'ultimo. In altre parole, il venditore proponente si basa esclusivamente sulla disponibilità delle informazioni di consumo in possesso del cliente potenziale laddove questi ha provveduto ad archiviare i dati obbligatoriamente messi a disposizione dall'impresa distributrice nel corso del tempo, situazione che si riscontra in un limitatissimo numero di casi.

Gli operatori hanno segnalato che tanto più si riduce la potenza contrattuale del cliente potenziale tanto più difficoltoso è il reperimento di tali informazioni presso il cliente potenziale medesimo non facilitando l'eventuale processo di acquisizione del cliente e quindi, in ultima analisi, di effettiva liberalizzazione della vendita.

Q7: esistono ulteriori criticità relative alla disponibilità delle informazioni pre-contrattuali che possono essere segnalate?

3.4.2 Switching

La trattazione della disponibilità delle informazioni nella fase di *switching* è stata esaurita nel precedente paragrafo 3.3 a cui si rimanda. E' stato mantenuto qui il paragrafo *switching* per la coerenza della trattazione cronologica rispetto alle fasi commerciali con cui si è intesa inquadrare l'analisi delle criticità della disponibilità delle informazioni.

⁹ Inteso come il servizio di vendita ai titolari dei punti di prelievo del mercato vincolato.

3.4.3 Contratto in essere

3.4.3.1 Premessa

Durante le attività a regime di contratto in essere fra un venditore e un titolare del punto di prelievo, è possibile distinguere due attività separate che si differenziano sotto il profilo della disponibilità di informazioni: le attività previsionali e le attività ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo.

i. Attività previsionali

Nell'ambito dell'attività normalmente svolta dal venditore rientra la gestione del rischio volume¹⁰. Dalle osservazioni inoltrate dagli operatori al documento di ricognizione vendita è emerso che, fatti salvi casi particolari di titolari di punti di prelievo dotati di capacità di programmazione dei prelievi, tale rischio ricade normalmente sui venditori.

Al fine dello svolgimento della gestione del rischio volume, il venditore necessita di avere a disposizione, relativamente ai punti di prelievo di cui è controparte di un contratto di vendita, di:

- dati storici di consumo;
- dati giornalieri di consumo, per i punti di prelievo trattati orari, più aggiornati possibile.

La messa a disposizione di tali dati storici di consumo è un'esigenza che si manifesta al momento della sottoscrizione del nuovo contratto ed è trattata nel precedente paragrafo 3.3 cui si rimanda.

La disponibilità dei dati di cui al secondo punto soddisfa esigenze, durante il contratto in essere di vendita, quali, ad esempio, le previsioni di consumo di breve periodo e il monitoraggio dei consumi di punti di prelievo con profili particolarmente volatili.

Q8: si ritiene di dover evidenziare esigenze relative alla disponibilità di informazioni ai fini dell'attività previsionale durante il contratto in essere ulteriori rispetto a quelle sopra descritte?

ii. Attività ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo

Il venditore deve avere a disposizione le partite fisiche rilevanti al fine della regolazione e dei riscontri delle partite economiche relative ai propri cicli di fatturazione inerenti a:

- il servizio di trasporto incluso il servizio di misura;
- il servizio di dispacciamento, inclusa l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
- il servizio di vendita dell'energia elettrica.

A tale fine, il venditore dovrebbe avere, per ciascun periodo di fatturazione, la disponibilità dei valori delle partite fisiche elaborate in base ai dati di misura effettivi o, per il servizio di dispacciamento, attribuiti convenzionalmente nel caso di punti di prelievo non trattati orari nonché gli altri dati rilevanti necessari per la corretta valorizzazione di ogni singolo corrispettivo con riferimento a ciascun servizio. Nei casi in cui non fosse possibile la disponibilità dei dati di misura effettivi, affinché il venditore possa implementare un sistema di fatturazione in acconto e procedere successivamente ai relativi conguagli, devono essergli messi a disposizione partite fisiche elaborate a partire da dati stimati di cui deve conoscere le modalità di determinazione. Le partite fisiche rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche dei servizi inclusi nei contratti di vendita con riferimento al punto di prelievo sono sintetizzati nella successiva Tabella 1.

Tabella 1

Servizio	Riferimento normativo	Corrispettivi unitari	Partita fisica rilevante ai fini della regolazione delle partite economiche (per
----------	-----------------------	-----------------------	--

¹⁰ Per una descrizione di dettaglio circa il rischio volume si rimanda al documento di ricognizione vendita.

			ciascun periodo di fatturazione)
Servizi compresi nel contratto di di trasporto			
Trasmissione	Art. 5 del Testo integrato	Componente tariffaria TRAS	Totale dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo
Distribuzione	Titolo 2, Sez 2 del Testo integrato	Componenti previste nelle opzioni tariffarie (monorarie/multiorarie) approvate dall'Autorità, compresi i corrispettivi per l'energia reattiva Componenti UC e MCT	Dipende dalla struttura tariffaria dell'opzione. (Normalmente) Numero dei punti di prelievo, potenza impegnata e totale dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo, eventualmente articolata per raggr. Orari, totale energia reattiva
Misura	Titolo 4 del Testo integrato	Componente MIS	Numero punti di prelievo o totale dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo per l'Illuminazione Pubblica
Prestazioni patrimoniali imposte	Parte IV del Testo integrato	Componenti tariffarie A	Numero punti di prelievo, totale dell'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo
Servizi compresi nel contratto di dispacciamento			
Dispacciamento	Titolo 3, Sez 1 del n. 168/03	Corrispettivi di sbilanciamento, di non arbitraggio (relativo allo sbilanciamento)	Energia elettrica di sbilanciamento per periodo rilevante (ora)
		Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse per l'MSD ed altri di cui da art 37 a 37.4 del n.168/03	Totale dell'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento
Aggregazione	Articolo 46 del n. 168/03	Corrispettivo di aggregazione	Numero di punti di prelievo trattati su base oraria appartenenti ad un punto di dispacciamento

NB ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, l'articolo 14 della deliberazione n. 168/03 definisce, tra l'altro, l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo trattato orario e prevede che sia aumentata delle perdite standard di energia elettrica. L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo non trattato orario è definita ai sensi della deliberazione n. 118/03 ed è anch'essa aumentata per le perdite standard.

Q9: si ritiene di dover evidenziare ulteriori esigenze relative alla disponibilità di informazioni ai fini dell'attività di fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo rispetto a quelle sopra descritte?

3.4.3.2 Attuale assetto regolatorio

i. Attività previsionale

Nell'attuale assetto regolatorio non esistono previsioni esplicite relative alla messa a disposizione dei dati a diversi fini i fini previsionali. Tuttavia è utile ricordare che il venditore proponente può richiedere al titolare del punto di prelievo le informazioni utili per la formulazione di un'offerta commerciale di cui il medesimo titolare dispone ai sensi la deliberazione n. 152/06 dell'articolo art. 36, commi 36.2 e 36.3 del Testo integrato.

ii. Attività ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo

L'attuale contesto normativo prevede, in termini di modalità, finalità e tempistiche, distinte regole in merito alla messa a disposizione delle informazioni al titolare del punto di prelievo e all'utente del dispacciamento. In particolare, l'ambito del Testo integrato norma la messa a disposizione al titolare del punto di prelievo dei dati di misura per i punti di altissima, alta e media tensione. Le regole relative alla messa a disposizione delle informazioni rilevanti all'utente del dispacciamento sono invece previste nella deliberazione n. 168/03 e nella deliberazione n. 118/03 e hanno come finalità la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento nonché la possibilità di effettuare i relativi riscontri.

La normativa, inoltre, si differenzia a seconda della presenza o meno del misuratore orario al punto di prelievo, corrispondente univocamente per i punti di prelievo del mercato libero al fatto di essere

trattati orari o meno. Nel seguito dell'analisi gli obblighi relativi alla disponibilità delle informazioni sono quindi sviluppati considerando separatamente i punti di prelievo dotati di misuratore orario e i punti di prelievo non dotati di misuratore orario, cioè trattati orari e non trattati orari.

Per i punti di prelievo trattati orari, i dati relativi all'energia elettrica prelevata per ciascuna ora di ciascun mese sono messi a disposizione:

- a) del titolare del punto di prelievo, su supporto digitale, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati (art. 36, commi 36.2 e 36.3 del Testo integrato);
- b) dell'utente del dispacciamento, diverso dall'Acquirente Unico, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza (art. 44.1, comma 44.1.5 della deliberazione n. 168/03).

I dati relativi all'energia elettrica prelevata per ciascuna ora ("dati orari") messi a disposizione del titolare del punto di prelievo e dell'utente del dispacciamento, anche se riferiti al medesimo punto di prelievo, possono risultare differenti in quanto i dati messi a disposizione del titolare del punto di prelievo - di cui al precedente punto a) - si riferiscono alle misure direttamente rilevabili dal misuratore e, pertanto, non ancora sottoposti al processo di validazione e privi della correzione per le perdite standard; i dati di misura messi a disposizione dell'utente del dispacciamento - di cui al precedente punto b) - sono invece dati sottoposti al citato processo di validazione e comprensivi della correzione per le perdite standard.

Per i punti di prelievo non trattati orari:

- a) non esiste una normativa esplicita con riferimento alla disponibilità né dei dati di misura né delle partite fisiche all'utente del trasporto, ovvero del venditore. D'altro canto la deliberazione n. 152/06 prevede che il venditore¹¹ metta a disposizione ai titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione le informazioni sull'energia prelevata nel periodo di fatturazione. Tali informazioni corrispondono alle "letture" (ovvero all'esito dell'attività di raccolta delle misure da parte dell'impresa distributrice) o "auto-letture" del gruppo di misura in base a cui sono fatturati i consumi e alla potenza impegnata;
- b) sono messi a disposizione all'utente del dispacciamento i dati di misura aggregati per ambito territoriale dell'impresa distributrice secondo quanto previsto dalle disposizioni della deliberazione n. 118/03.

Per quanto concerne la messa a disposizione delle altre partite fisiche rilevanti ai fini della fatturazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto riportate nella Tabella 1, esistono, inoltre, i seguenti aspetti da considerare:

- a) la previsione di messa a disposizione dell'utente del dispacciamento dell'anagrafica, intesa come la lista dei punti di prelievo indipendentemente dal fatto che tali punti siano trattati orari o meno;
- b) l'assenza di una previsione esplicita per quanto riguarda i dati relativi alla potenza rilevante ai fini della fatturazione del servizio di trasporto.

Attuale regolazione per i punti di prelievo del mercato vincolato

Per i punti di prelievo del mercato vincolato, i dati relativi all'energia elettrica prelevata sono messi a disposizione al titolare del punto di prelievo, ai sensi della deliberazione n. 200/99¹². In particolare, tale deliberazione prevede che le imprese distributrici siano tenute ad effettuare un

¹¹ La deliberazione n. 152/06 stabilisce gli obblighi in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione nei confronti dell'"*esercente*", definito nella medesima deliberazione come "*il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per l'intero fabbisogno*".

¹² La deliberazione n. 200/99 è la deliberazione dell'Autorità del 28 dicembre 1999 recante direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

tentativo di lettura:

- a) almeno una volta all'anno, per i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW;
- b) almeno una volta al mese, per i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

È inoltre previsto che l'impresa distributrice metta a disposizione una modalità di "auto-lettura" dei consumi.

Con riferimento invece all'energia elettrica prelevata rilevante per il servizio di dispacciamento, occorre considerare come tutti i punti di prelievo del mercato vincolato diversi dall'alta tensione sono considerati come punti di prelievo non trattati su base oraria, indipendentemente dal tipo di misuratore installato nel medesimo punto.

3.4.3.3 Criticità sollevate dagli operatori

i. Attività previsionale

Gli operatori hanno evidenziato come critico il fatto di poter disporre, anche nella fase di contratto in essere oltre che nella fase pre-contrattuale, di dati storici di consumo a partire da una data adeguatamente indietro nel tempo e contemporaneamente il più possibile aggiornati rispetto al momento della previsione.

In particolare, l'assenza di previsioni normative relative alla disponibilità dei dati di misura a fini previsionali porta gli operatori:

1. alla formulazione di offerte commerciali sulla base di informazioni incomplete;
2. alla sottoscrizione, con le imprese distributrici, di servizi a titolo oneroso per la disponibilità giornaliera dei dati di misura orari.

Con riferimento al punto 2, rientrano tra i servizi a titolo oneroso, quelli che offrono la possibilità ai venditori di disporre dei dati di prelievo al quarto d'ora giornalieri "non certificati" entro una certa ora del giorno successivo a quello in cui il prelievo fa riferimento.

Q10: esistono ulteriori criticità relative alla disponibilità delle informazioni dell'attività previsionale durante il contratto in essere che possono essere segnalate?

ii. Attività ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo

Molti operatori hanno sollevato criticità relative alla disponibilità dei valori delle partite fisiche da utilizzare ai fini della regolazione delle partite economiche del servizio di trasporto e del servizio di dispacciamento nonché ai fini della regolazione relativa all'energia elettrica venduta, da parte del venditore, al titolare del punto di prelievo.

I principali problemi evidenziati riguardano:

1. con riferimento ai punti di prelievo trattati orari:
 - a) il rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati previste nel servizio di dispacciamento;
 - b) la mancanza di una previsione di accesso per il venditore ai dati messi a disposizione del titolare del punto di prelievo ai sensi del comma 36.3 del Testo integrato;
2. con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari:
 - a) la mancanza di un obbligo di rilevazione dei dati di misura per i punti di prelievo in bassa tensione del mercato libero;
 - b) la mancanza di una regolazione esplicita per la messa a disposizione dei dati di misura al venditore ai fini della fatturazione al titolare del punto di prelievo;
 - c) le difficoltà che potrebbero insorgere riguardo all'applicabilità delle previsioni di cui alla deliberazione n. 152/06 in tema di obbligo di messa a disposizione delle informazioni al

titolare del punto di prelievo in bassa tensione successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione.

Le criticità sopra elencate sono di seguito analizzate separatamente a seconda che il punto di prelievo sia o meno trattato orario.

Punti di prelievo trattati orari

La maggior parte degli operatori ritiene che le misure messe a disposizione al titolare del punto entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza (mese N+1)¹³ risultano poco utilizzabili al fine della regolazione delle partite economiche dei servizi, in quanto:

- a) questi dati non sono stati sottoposti ad un processo di validazione e non sono comprensivi della correzione per le perdite standard;
- b) esistono significative disfunzionalità operative inerenti alle modalità di accesso alle misure del giorno 5 del mese N+1 da parte dei venditori in quanto le procedure rese loro disponibili per tale accesso dalle imprese distributrici sono inefficienti tanto da renderne inefficaci gli esiti.

D'altra parte, anche la messa a disposizione dei dati di misura all'utente del dispacciamento dei punti di prelievo trattati orari entro il 20 del mese N+1¹⁴ risulta inadeguata ai fini della regolazione delle partite economiche da parte del venditore al titolare del punto. In questo caso, infatti, posto che il dato risulta validato, la disponibilità di tale dato è considerata dagli operatori troppo avanti nel tempo rispetto ai periodi di fatturazione normalmente utilizzati dai venditori. La maggior parte degli operatori ritiene infatti che la messa a disposizione all'utente del dispacciamento dei dati di misura dei punti trattati orari dovrebbe avvenire entro la prima decade del mese N+1.

Q11: esistono ulteriori criticità relative alla disponibilità delle informazioni ai fini dell'attività di fatturazione dei servizi per i punti di prelievo trattati orari che possono essere segnalate?

Q12: si concorda su quanto sopra evidenziato circa il termine utile per la messa a disposizione dei dati all'utente del dispacciamento?

Punti di prelievo non trattati orari

Le principali criticità evidenziate derivano, nell'attuale contesto regolatorio, dalla mancanza di un'esplicita previsione circa la periodicità di rilevazione delle misure e dell'obbligo della messa a disposizione del dato di misura/partite fisiche all'utente del trasporto, e quindi al venditore, nonché dall'assenza di una procedura standardizzata e condivisa relativa alla disponibilità delle informazioni. I principali elementi evidenziati riguardano:

1. la mancanza di obblighi di trasferimento delle informazioni dall'impresa distributrice al venditore porta ad una tempistica di messa a disposizione delle informazioni che, lasciata alla completa discrezionalità dell'impresa distributrice, ha effetti anche sulla periodicità del ciclo di fatturazione;
2. la mancanza di completezza delle informazioni inviate, quando inviate.

Infine, tenuto conto degli obblighi di messa a disposizione del titolare del punto di prelievo in bassa tensione di un determinato set di dati da parte del venditore ai sensi della deliberazione n. 152/06, molti operatori hanno segnalato come, al fine di adempiere a tale obbligo, risulti necessario stabilire una previsione esplicita di messa a disposizione delle informazioni sui prelievi di energia elettrica da parte dell'impresa distributrice al venditore in tempi idonei al rispetto della citata deliberazione n. 152/06.

¹³ Termine previsto dall'articolo 36 del Testo integrato.

¹⁴ Termine previsto dall'articolo 44.1, comma 44.1.5 della deliberazione n. 168/03.

Q13: esistono ulteriori criticità relative alla disponibilità delle informazioni ai fini dell'attività di fatturazione dei servizi per i punti di prelievo non trattati orari che possono essere segnalate?

3.5 *IV macro area: regolazione delle partite economiche dei servizi di trasporto e di dispacciamento e contenuto minimo dei relativi documenti di fatturazione*

3.5.1 *Premessa*

In questo paragrafo vengono considerati gli aspetti relativi alla fase finale del processo di erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, ovvero quella inerente alla regolazione delle partite economiche e al contenuto informativo dei documenti di fatturazione. I soggetti coinvolti in questo ambito sono:

1. gli utenti del trasporto, ovvero i venditori, e ciascuna impresa distributrice, ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto;
2. gli utenti del dispacciamento, ovvero i venditori, e Terna, ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento.

La definizione di una normativa certa di regolazione delle partite economiche nonché il contenuto esaustivo e trasparente dei documenti di fatturazione dei citati servizi risultano elementi essenziali ai fini dello svolgimento efficiente delle transazioni commerciali. Nell'ambito dell'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, con particolare riferimento alla funzione di commercializzazione, il venditore procede normalmente infatti alla fatturazione relativa all'intera fornitura riferita al titolare del punto di prelievo. Conseguentemente eventuali disomogeneità relative alla regolazione delle partite economiche ed inefficienze derivanti dalla poca chiarezza dei documenti di fatturazione possono comportare un incremento dei costi commerciali dell'attività di vendita nonché l'insorgere di potenziali barriere nel processo di liberalizzazione della medesima attività.

Risulta quindi opportuno che:

- a) la definizione della regolazione delle partite economiche sia chiara e, con riferimento al servizio di trasporto, uniforme per tutte le imprese distributrici;
- b) i documenti di fatturazione consentano di verificare tutti gli elementi essenziali, intesi come estremi del documento, elementi identificativi del contratto e delle voci fatturate, fra queste le partite fisiche.

Nell'ambito della definizione della regolazione delle partite economiche risulta inoltre necessario considerare, nelle situazioni in cui il dato di misura non corrisponde al dato effettivo, quali sono le modalità di determinazione degli importi imputati a titolo di acconto, di calcolo dei conguagli (le modalità con cui i consumi sono attribuiti ai diversi periodi) e come i documenti di fatturazione siano in grado di consentire di verificare chiaramente gli importi imputati a titolo di acconto e quelli a conguaglio.

Gli importi fatturati a titolo di acconto sono determinati sulla base di consumi stimati, di norma definiti considerando i consumi effettivi relativi ad analoghi periodi dell'anno precedente o, nel caso di un nuovo punto di prelievo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero e alla portata delle apparecchiature alimentate. Al momento della rilevazione effettiva del dato di misura, vengono determinati i conguagli i cui importi sono definiti sulla base del ricalcolo, per ciascun periodo precedente compreso tra due rilevazioni effettive, del consumo e della differenza tra gli importi fatturati a titolo di acconto e gli importi da fatturare a titolo definitivo. Nella prassi i consumi vengono riattribuiti sulla base del criterio del pro-quota giorno.

Nell'analisi che segue gli aspetti relativi all'attuale assetto regolatorio e alle criticità sollevate dagli operatori, sono distinti considerando separatamente il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento.

3.5.2 *Attuale assetto regolatorio*

i. Servizio di trasporto

Nell'attuale assetto regolatorio non esistono previsioni esplicite relative a:

- a) la regolazione delle partite economiche;
- b) il contenuto dei documenti di fatturazione;
- c) le modalità di determinazione dei conguagli;

con riferimento ai punti di prelievo del mercato libero.

Attuale regolazione per i punti di prelievo del mercato vincolato

Per i punti di prelievo del mercato vincolato è previsto che la fatturazione del servizio di trasporto (che avviene congiuntamente alla fatturazione del servizio di vendita) deve avvenire:

- a) con periodicità almeno bimestrale, se corrispondenti a clienti domestici o punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza impegnata non superiore a 30 kW¹⁵;
- b) con periodicità almeno mensile, se corrispondenti a punti di prelievo connessi in bassa tensione per usi non domestici con potenza impegnata superiore a 30 kW¹⁶.

Con riguardo alle modalità di calcolo dei consumi, è previsto che in assenza di letture o autoletture la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente.

Per i clienti vincolati nuovi, la prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia.

Con riferimento ai tempi di pagamento, la deliberazione n. 200/99 prevede che il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore ai venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

Con riferimento alla trasparenza dei documenti di fatturazione, le previsioni relative al contenuto dei documenti sono riportate nella deliberazione n. 152/06. Tali previsioni, come già sottolineato in precedenza, sono relative anche ai punti di prelievo del mercato libero connessi in bassa tensione.

ii. Servizio di dispacciamento

I tempi della regolazione delle partite economiche sono stabiliti esplicitamente dalla deliberazione n. 168/03. La Tabella 2 riporta i tempi previsti per la regolazione delle partite economiche relativi agli utenti di dispacciamento diversi dell'Acquirente Unico, sia con riferimento al regime definitivo che con riferimento al regime transitorio relativo all'anno 2007.

Tabella 2

Regolazione delle partite economiche	Riferimento del. 168/03		Tempi previsti	
	A regime	Transitorio	A regime	Transitorio
Calcolo dei corrispettivi	Titolo 3, sezione 1	Art. 52.3, comma 52.3.5	Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza	Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza
L'utente del dispacciamento paga/riceve a/da Terna i corrispettivi di dispacciamento	Art. 29, comma 29.1	Art.52.3, comma 52.3.4	Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza	Entro il terzo ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza

Per contro, non esistono previsioni esplicite relative al contenuto dei documenti di fatturazione.

Le modalità di determinazione dei conguagli sono invece definite con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari dall'articolo 6 della deliberazione n. 118/03. A seguito della rilevazione dei dati di misura effettivi di tali punti del mercato libero, la citata deliberazione prevede infatti che,

¹⁵ Termine previsto dall'articolo 4, comma 4.1, deliberazione n. 200/99.

¹⁶ Termine previsto dall'articolo 4, comma 4.2, deliberazione n. 200/99.

con riferimento a ciascun anno solare, la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata e l'energia elettrica attribuita a ciascun utente del dispacciamento sia conguagliata sulla base del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata, pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in un anno utilizzata per la regolazione di alcune partite economiche relative al servizio di dispacciamento a titolo di conguaglio, di conseguenza, risulta rilevante l'attribuzione della differenza dell'energia elettrica sulla base del profilo residuo di area.

3.5.3 Criticità sollevate dagli operatori

i. Servizio di trasporto

Con riferimento al tema relativo alla regolazione delle partite economiche, gli operatori hanno evidenziato come principale elemento di criticità l'assenza di una normativa esplicita. In particolare, gli operatori hanno segnalato che tale assenza ha comportato nella prassi i seguenti aspetti problematici:

- a) una periodicità della fatturazione avente cadenza irregolare e comunque spesso diversa rispetto ad una cadenza mensile, con particolare riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
- b) una scadenza estremamente ravvicinata dei pagamenti rispetto alla data di invio dei documenti di fatturazione, con la conseguenza di non permettere ai venditori il rientro dei pagamenti (dal titolare del punto di prelievo) e di non consentire, in tempi utili, la verifica della correttezza delle informazioni presenti nei documenti di fatturazione.

Per quanto riguarda invece il tema relativo al contenuto minimo dei documenti di fatturazione, gli operatori hanno in particolare segnalato come il contenuto informativo dei documenti di fatturazione risulta diverso da impresa distributrice e impresa distributrice. In tale ambito gli operatori hanno sottolineato l'esigenza che sia definito un contenuto informativo minimo omogeneo per tutte le imprese di distribuzione.

Con riferimento alle modalità di determinazione dei conguagli gli operatori hanno segnalato come:

- a) nelle fatturazioni di conguaglio non sono chiaramente precisate le modalità di attribuzione dei conguagli sui diversi mesi;
- b) le modalità di attribuzione risultano differenti da impresa distributrice ad impresa distributrice.

Q14: esistono ulteriori criticità relative alla regolazione delle partite economiche e al contenuto dei documenti di fatturazione del servizio di trasporto che possono essere segnalate?

Q15: esistono ulteriori criticità relative alle modalità di determinazione dei conguagli che possono essere segnalate?

ii. Servizio di dispacciamento

In tema di regolazione delle partite economiche, le principali criticità sollevate dagli operatori riguardano:

- a) le attuali previsioni circa i tempi di pagamento¹⁷ in quanto, a detta di molti operatori, le attuali scadenze risultano troppo ravvicinate tra loro e troppo lontane rispetto al mese di competenza;
- b) la distanza tra l'emissione del documento di fatturazione e il pagamento del medesimo che non risulta sufficiente al fine di provvedere ad una verifica dei dati indicati nel documento di

¹⁷ Si veda la Tabella 2, con riferimento ai tempi di pagamento attualmente previsti per l'anno 2007.

fatturazione, anche data la rilevanza degli importi fatturati e la conseguente necessità di controlli a consuntivo.

Alcuni operatori hanno infine segnalato, in tema di contenuto minimo dei documenti di fatturazione, una mancanza di chiarezza e completezza dei citati documenti.

Q16: esistono ulteriori criticità relative alla regolazione delle partite economiche e al contenuto dei documenti di fatturazione del servizio di dispacciamento che possono essere segnalate?

3.6 *V macro area: anagrafica*

3.6.1 *Premessa*

La corretta e completa gestione del punto di prelievo, sia per l'impresa distributrice sia per l'utente del dispacciamento, comporta la necessità di disporre, in primo luogo, dell'identificazione univoca del punto di prelievo sull'intero territorio nazionale ma anche di un set di informazioni che sia rappresentativo delle caratteristiche tecnico-commerciali di tale punto (ad esempio: la potenza impegnata e disponibile, la tensione di alimentazione, la data di inizio di trattamento orario ecc).

In Italia si è provveduto ad una definizione delle regole di codifica univoca del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale per tutti i punti di prelievo, attraverso il POD. Tale codifica univoca permette di realizzare un data-base "virtualmente" unico di mappatura di tutti i punti di prelievo presenti sulle reti di distribuzione italiane, anche se ad architettura oggi distribuita per ambito di competenza delle imprese distributrici. Le altre informazioni caratteristiche del punto di prelievo, attualmente non definite, possono essere di carattere generale o legate ai contratti sottoscritti con riferimento al punto di prelievo, o comunque originate da attività diverse dall'aggregazione delle misure, nel cui ambito è stato istituito l'obbligo di gestire il registro elettronico. E' ragionevole supporre che queste informazioni abbiano comunque sede nel medesimo registro elettronico della cui gestione è stato dato obbligo.

3.6.2 *Attuale assetto regolatorio*

L'attuale contesto normativo riferito all'anagrafica può essere così sintetizzato:

1. ogni punto di prelievo deve essere identificato con il POD e l'impresa distributrice ha l'obbligo di tenere un registro elettronico di tutti i punti di prelievo del proprio ambito territoriale (articolo 47, comma 47.1 della deliberazione n. 168/03);
2. è previsto un flusso informativo a cadenza mensile finalizzato al trasferimento dei dati identificativi i punti di prelievo necessari alla composizione, mese per mese, dei punti di dispacciamento di cui è titolare l'utente del dispacciamento (articolo 47, comma 47.3 della deliberazione n. 168/03).

La normativa vigente permette quindi l'identificazione univoca del punto di prelievo, attraverso il POD, e mette in condizioni l'utente del dispacciamento, attraverso le informazioni di cadenza mensile, di formulare la composizione dei propri punti di dispacciamento per il mese a seguire¹⁸.

Peraltro, nell'attuale contesto normativo non sono disciplinate:

- le "informazioni tipo" (semantica) per ogni punto di prelievo contenute nel registro elettronico, non essendo funzionali all'aggregazione delle misure;
- le modalità di trasferimento delle informazioni.

3.6.3 *Criticità sollevate dagli operatori*

¹⁸ Sono inoltre state stabilite da Terna, ai sensi del comma 47.2, le regole per la struttura e il contenuto informativo del cosiddetto RUC (Registro Unità di Consumo) che può intendersi come un sottoinsieme informativo, ai fini del dispacciamento, del registro elettronico dei punti di prelievo delle imprese distributrici anche se residente presso Terna.

La principale criticità sollevata dagli operatori riguarda l'assenza, nell'attuale quadro regolatorio, della definizione delle:

- a) informazioni tipo riferite ad ogni punto di prelievo contenute nel registro elettronico (*template*);
- b) modalità di trasferimento delle informazioni.

Le raccolte dati predisposte dall'Autorità tramite, fra l'altro, l'istruttoria all'accesso al servizio di aggregazione hanno fatto emergere che il flusso informativo predisposto dal comma 47.3 della deliberazione n. 168/03¹⁹ ha nella realtà svolto un ruolo più ampio dell'originariamente concepito. Il flusso del citato comma 47.3 ha anche parzialmente colmato la necessità della messa a disposizione dei dati di caratterizzazione di ciascun punto di prelievo.

Di fronte alla mancanza di previsioni esplicite sulle informazioni tipo e sulle modalità di trasferimento di tali informazioni, il settore ha naturalmente dato luogo ad una molteplicità di soluzioni, inevitabilmente disomogenee fra loro. In particolare, solo un determinato set di dati, che rappresenta alcune fondamentali caratteristiche dei punti di prelievo, è risultato comune alla maggior parte dei flussi informativi per l'anagrafica predisposti dalle diverse imprese distributrici, mentre le rimanenti informazioni inviate risultano estremamente eterogenee (problema di semantica).

Ancor più disomogenea risulta la struttura (sintassi) dei messaggi di tali flussi informativi, nonché la stabilità nel tempo di tale sintassi: a volte tali flussi vengono modificati, anche senza preavviso, nella semantica e nella sintassi. Il soggetto ricevente si vede costretto all'adeguamento delle proprie procedure automatiche di ricevimento e aggiornamento delle proprie basi-dati ogniqualvolta sussistano variazioni effettuate dal mittente, ovvero, nel caso estremo, da ogni impresa distributtrice.

Q17: esistono ulteriori criticità relative all'anagrafica che possono essere segnalate?

3.7 VI macro area : modalità di trasferimento delle informazioni

3.7.1 Premessa

L'interazione fra i diversi attori del settore elettrico liberalizzato prevede un grande numero di flussi informativi a supporto dei relativi processi. Le soluzioni per il trasferimento elettronico di dati possono essere diverse a seconda di alcune caratteristiche dei flussi informativi, quali:

1. tipo di occorrenza del flusso informativo: estemporaneo, ricorrente;
2. quantità di dati da trasferire in ogni occorrenza;
3. relazione "mittente-ricevente" del tipo di flusso: Uno a Molti, Molti a Uno, Molti a Molti.

L'esigenza dei soggetti coinvolti è quello di prevedere che le modalità di trasferimento delle informazioni siano unificate, omogenee e stabili nel tempo, tenuto conto anche delle caratteristiche dei flussi informativi sopra delineate.

In generale, infatti, è possibile classificare i flussi informativi tra:

- quelli estemporanei, che coinvolgono il venditore entrante, il venditore uscente e l'impresa distributtrice nell'ambito dello *switching*;
- quelli ricorrenti, di tipo "Molti a Uno" che coinvolgono gli utenti del dispacciamento e Terna o l'impresa distributtrice;
- quelli ricorrenti, di tipo "Molti a Molti" che coinvolgono gli utenti del trasporto e l'impresa distributtrice;
- altri estemporanei, di tipo "Molti a Molti" che coinvolgono gli utenti del dispacciamento.

¹⁹ Si noti che gli operatori hanno denominato "anagrafica" questo flusso mentre, come esplicitato nei paragrafi precedenti, il termine "anagrafica" è originariamente la denominazione data nella deliberazione n.168/03 al registro elettronico tenuto dalle imprese distributtrici.

Gli uffici dell’Autorità hanno effettuato, nel mese di aprile 2006, una richiesta alle imprese distributrici per conoscere lo stato attuale delle modalità adottate di trasferimento delle informazioni (dati di misura ed anagrafica) per i flussi ricorrenti da cui è emerso che:

- i canali adottati sono Web per alcuni soggetti, invio via e-mail e tuttora, per una parte molto residuale, l’invio cartaceo tramite fax o posta prioritaria;
- il formato dei dati varia da CSV, Txt, Excel e alcuni XML.

3.7.2 Attuale assetto regolatorio

Nell’attuale contesto normativo non tutti i flussi informativi a supporto dei singoli processi sono stati definiti e anche per quelli per cui esiste una previsione esplicita non è definita una modalità univoca di trasferimento delle informazioni.

In particolare, i flussi informativi espressamente previsti dall’attuale normativa riguardano flussi con caratteristiche di ricorrenza periodica che interessano l’utente del dispacciamento e il titolare del punto di prelievo trattato orario. Il dettaglio normativo, in termini di soggetti coinvolti, ad esclusione dell’Acquirente Unico, tipo di dato, tempistica e modalità di trasferimento sono esplicitati nella Tabella 3.

Tabella 3

Mittente - avente obbligo di invio	Destinatario avente titolo	Dato	Tempistica	Servizio competente	Norma di riferimento	Modalità normate
Impresa distributrice	Punto di prelievo Misurato orario	Dati orari , non validati e non corretti per le perdite standard del mese N(*)	5° lav mese N+1	Misura (R&R)	5/04 comma 36.5	“modalità elettronica”
Impresa distributrice	Utente del dispacciamento	Dati orari validati del mese N per i punti di prelievo attestati al punto di dispacciamento (*)	20 mese N+1	Aggregazione	168/03 comma 44.1.5	-/-
Impresa distributrice	Utente del dispacciamento	Lista punti di prelievo attestati al punto di dispacciamento nel mese N(*)	Sest'ultimo lav mese N-1	Aggregazione	168/03 comma 47.3	-/-
Terna	Utente del dispacciamento	PRA del mese N per area di riferimento (**)	Sest'ultimo lav mese N+1	Aggregazione	118/03 comma 7.5	Definite da Terna
Terna	Utente del dispacciamento	CRP per area di riferimento degli utenti del dispacciamento del mese N (**)	Sest'ultimo lav mese N-1	Aggregazione	118/03 comma 7.5	Definite da Terna
Terna	Utente del dispacciamento	Dati orari del mese N aggregati per UdD comunicate da ID ai sensi del comma 44.1.2 (*)	Sest'ultimo lav mese N+1	Aggregazione	168/03 comma 44.1.6	Definite da Terna
(*) Per i punti di prelievo con misuratore orario del mercato libero						
(**) Per i punti di prelievo senza misuratore orario del mercato libero						

3.7.3 Criticità sollevate dagli operatori

Le criticità sulle modalità di trasferimento delle informazioni riguardano inevitabilmente solo i flussi informativi già predisposti dalla normativa, evidenziati nella precedente Tabella 3. In

particolare, gli operatori hanno sottolineato come per i relativi flussi informativi ad oggi previsti a supporto del funzionamento dei processi sottesi con caratteristiche di relazione “Molti a Molti” sussista una situazione comune di mancanza di uniformità delle modalità di comunicazione adottate.

Tale assenza di uniformità può comportare un incremento dei costi per gli utenti del dispacciamento riceventi, in quanto tali soggetti devono:

1. essere attrezzati per diversi metodi di ricezione dati;
2. trattare i dati per uniformarli;
3. aggiornare continuamente i metodi a seguito delle modifiche che i mittenti possano fare con o senza preavviso;
4. prevedere diverse procedure operative di riscontro con ogni mittente.

Inoltre la gestione inevitabilmente provocata dalla molteplicità di modalità di trasferimento incrementa il rischio di errore e conseguentemente il rischio di contenzioso, fonti di ulteriori possibili costi sia per i soggetti mittenti che riceventi.

D’altro canto anche per tutti i flussi informativi attualmente non stabiliti dalla normativa in modo esplicito, o stabiliti solo in modo implicito, ma per i quali è stata evidenziata come critica la mancanza di previsione, risulta intrinsecamente auspicata una modalità unificata.

Gli operatori hanno manifestato aggiuntivamente oltre che la mancanza di previsione delle modalità di trasferimento delle informazioni anche una criticità nella mancanza di uniformità nelle modalità di trasmissione ai venditori delle fatture per il servizio di trasporto.

Q18: esistono ulteriori criticità relative alle modalità di trasferimento delle informazioni che possono essere segnalate?

4. Possibili soluzioni

4.1 Introduzione

In questo capitolo, per ciascuna macro area evidenziata nel precedente capitolo 3, vengono formulati alcuni orientamenti finalizzati a fornire una o più soluzioni.

Le soluzioni sono classificate cercando di valutare, per quanto possibile, i tempi necessari all’implementazione delle stesse, gli eventuali effetti sugli operatori coinvolti, con particolare riferimento ai soggetti cui ricade un eventuale ulteriore obbligo rispetto alla normativa vigente. Nella parte conclusiva del capitolo è prevista inoltre una sintesi delle soluzioni proposte.

4.2 I macro area: condizioni di recesso

Revisione delle deliberazioni n. 78/99 e n. 158/99

Tale intervento ha come finalità quella di armonizzare la disciplina relativa al recesso con quella relativa allo *switching*. L’Autorità ritiene opportuno che i termini per esercitare la facoltà di recedere dai contratti di vendita siano rivisti coerentemente con le disposizioni relative all’articolo 9 della deliberazione n. 118/03 e al comma 5.5 della deliberazione n. 168/03 prevedendo che il rispetto dei tempi di preavviso relativi al recesso decorra a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui viene richiesto il recesso dal contratto.

Q19: si condivide l’intervento proposto riferito alle condizioni di recesso?

Q20: si ritiene che l'intervento sopra proposto possa avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

4.3 II macro area: *switching*

4.3.1 Premessa

I possibili interventi relativi al processo di *switching* di seguito presentati sono definiti in modo tale da garantire che la revisione della disciplina relativa allo *switching* sia coerentemente inserita nel quadro regolamentare vigente e, pertanto, rispetti le previsioni delle deliberazione n. 118/03 e n. 168/03. In particolare, quindi, l'Autorità ritiene opportuno che tutta la regolazione del processo di *switching* sia effettuata in modo tale che l'impresa distributrice sia tenuta a consentire lo *switching* dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima. Gli interventi proposti relativi al processo di *switching* sono inoltre, per quanto possibile, in linea con quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 138/04²⁰ in tema di sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna nel settore gas.

4.3.2 Possibili interventi relativi alla fase I del processo di *switching*

Contenuto delle richieste di *switching*

L'intervento posposto è finalizzato a definire il contenuto della richiesta di *switching* presentata dal venditore entrante all'impresa distributrice. In particolare l'Autorità ritiene che la richiesta di *switching* da presentare deve:

- a) riportare i seguenti elementi informativi: POD, partita IVA o codice fiscale del titolare del punto di prelievo;
- b) avere la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione al venditore uscente²¹ del recesso dal rapporto contrattuale tra il titolare del punto di prelievo cui la richiesta di *switching* fa riferimento e lo stesso venditore;
- c) indicare la data dalla quale si richiede sia efficace lo *switching* nel caso sia diversa da quella prevista dalla procedura;
- d) essere presentata solo una volta decorso il tempo a disposizione del titolare del punto di prelievo per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n. 105/06.

Q21: quali sono eventuali ulteriori elementi informativi che si ritiene debbano essere riportati al momento della richiesta di *switching*?

Q22: si ritiene che gli interventi sopra proposti possano avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

Obblighi in capo alle imprese distributrici nella fase I del processo di *switching*

L'Autorità ritiene che sia opportuno definire i tempi e il contenuto degli obblighi posti in capo dell'impresa distributrice al momento della richiesta di *switching*. Tali elementi sono di seguito classificati con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) verifica della documentazione da parte dell'impresa distributrice e eventuale rettifica da parte del venditore entrante;
- 2) comunicazioni dell'esito della richiesta di *switching* da parte dell'impresa distributrice.

²⁰ La deliberazione n.138/04 è la deliberazione dell'Autorità del 29 luglio 2004 recante l'adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

²¹ Si noti che il venditore uscente coincide al pre-esistente utente del dispacciamento dei punti di prelievo cui la nuova richiesta di *switching* di riferisce

Con riferimento al punto 1), l'Autorità ritiene che:

- a) l'impresa distributrice deve richiedere al venditore entrante, entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di *switching*, eventuali integrazioni o modificazioni relative alla documentazione inviata, in caso rilevi la presenza di errori materiali;
- b) il venditore entrante può integrare/rettificare la documentazione inviata al momento della richiesta di *switching* entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'impresa distributrice.

Con riferimento al punto 2), l'Autorità ritiene necessario che l'impresa distributrice comunichi, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di *switching*, al venditore uscente e al venditore entrante l'elenco dei punti di prelievo oggetto della richiesta per i quali richiesta ha avuto esito positivo e la data a partire dalla quale la medesima richiesta avrà effetto. Tale data coincide, coerentemente con quanto previsto nella deliberazione n. 118/03, con il 1° giorno del mese *N* o, se espressamente richiesto dal venditore subentrante, con il primo giorno di uno dei mesi successivi.

La comunicazione al venditore uscente ha la finalità di consentire al medesimo venditore di verificare con congruo anticipo, rispetto alle previsioni normative vigenti, il numero di punti di prelievo e la data a partire dalla quale cesserà di essere controparte dei contratti di trasporto e di dispacciamento con riferimento ad un determinato punto di prelievo. Coerentemente con quanto previsto nella disciplina dello *switching* nel settore gas, l'Autorità ritiene tuttavia che non possano essere proposte ulteriori misure cautelative a favore del venditore uscente. La previsione di interventi specifici relativi, a titolo di esempio, a comunicazioni circa gli avvenuti pagamenti da parte del titolare del punto di prelievo nei confronti del venditore uscente o al rispetto dei termini previsti per il recesso dal contratto di vendita tra il titolare del punto di prelievo ed il venditore uscente comporterebbero l'assunzione, da parte dell'impresa distributrice, di un ruolo di arbitro. L'Autorità ritiene che riconoscere tale ruolo all'impresa distributrice riguardo a vicende funzionali al contratto di vendita risulterebbe incoerente con la vigente normativa e di problematica attuazione, considerati i rapporti tra le medesime imprese di distribuzione e gli operatori attivi nel segmento della vendita al dettaglio ad esse collegati. L'aumento del contenzioso nella fase di *switching* potrebbe inoltre costituire un ostacolo al corretto funzionamento della procedura.

Q23: quali sono eventuali ulteriori obblighi che si ritiene debbano essere posti in capo dell'impresa distributrice nella fase I del processo di *switching*?

Q24: si ritiene che i tempi fissati per le comunicazioni dell'impresa distributrice siano correttamente individuati?

Q25: si ritiene che i tempi fissati per l'integrazione o la rettifica della documentazione da parte del venditore entrante siano correttamente individuati?

Q26: si ritiene che gli interventi sopra proposti possano avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

Mancato buon fine della richiesta di switching

Le richieste errate o incomplete che non vengano rettificate dal venditore entrante entro i termini indicati rendono la richiesta di *switching* non perfezionabile. In questo caso l'impresa distributrice è pertanto tenuta a comunicare entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di *switching* l'esito negativo di tale richiesta. In particolare, nell'ambito di tale comunicazione, l'impresa distributrice è tenuta a inviare al venditore entrante l'elenco dei punti di prelievo per i quali non è stato possibile accettare la richiesta di *switching*, specificando, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi contenuti nella richiesta di *switching* nonché i motivi del mancato buon fine della richiesta.

1.

L'esito negativo della richiesta comporta l'annullamento automatico di tutta la pratica. Il venditore entrante dovrà quindi formulare nuovamente la richiesta di *switching* all'impresa distributrice, indipendentemente da quando la prima richiesta di *switching* è stata inoltrata.

Q27: si ritiene che i tempi fissati per la comunicazione del mancato buon fine della richiesta di *switching* siano correttamente individuati?

Q28: si ritiene che ai venditori entranti, controparti di contratti di vendita con titolari di punti di prelievo al di sotto di una certa soglia di consumo, debba essere consentita un'ulteriore proroga per il completamento della documentazione prodotta con la richiesta di *switching* o, alternativamente, essere data un'intimazione analoga a quella di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 168/03?

4.3.3 Possibili interventi relativi alla fase II del processo di *switching*

Tempi e contenuti delle informazioni

La definizione del set di informazioni relative al punto di prelievo, diverse da quelle trasmesse dal venditore entrante all'impresa distributrice nel momento della richiesta di *switching*, nonché le tempistiche che l'impresa distributrice è tenuta a rispettare per l'invio di tale set di informazioni sono alcuni elementi rilevanti al fine dell'espletamento della fase II del processo di *switching*.

Il contenuto tipo dell'anagrafica costituisce il set di informazioni relative al punto di prelievo che verrà obbligatoriamente trasmesso dall'impresa distributrice al venditore entrante nell'ambito della fase II dello *switching*. Su tale aspetto si rimanda quindi ai paragrafi 3.6 e 4.6 in cui vengono, rispettivamente, analizzati gli elementi problematici relativi all'anagrafica e proposti gli interventi relativi alla definizione della struttura (sintassi) e dei contenuti dei record (semantica) di caratterizzazione del punto di prelievo.

Con riferimento alle tempistiche e alle modalità di invio da parte dell'impresa distributrice al venditore entrante dell'anagrafica dei punti di prelievo acquisiti a seguito del processo di *switching* vengono di seguito illustrate le seguenti soluzioni alternative:

1. l'impresa distributrice comunica al venditore entrante esclusivamente le informazioni dei punti di prelievo per i quali è stato richiesto lo *switching* e tale comunicazione è inoltrata solo all'atto della conferma dello *switching*, entro l'11° giorno lavorativo del mese *N-1*;
2. tutte le informazioni anche dei punti di prelievo acquisiti a seguito dello *switching* sono inviate con la trasmissione periodica dell'anagrafica di tutti i punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento intestato al venditore entrante, al sest'ultimo giorno lavorativo del mese *N-1*.

Q29: quale soluzione si ritiene preferibile?

Q30: quali sono gli elementi problematici della soluzione non scelta?

Disponibilità di serie storiche

L'Autorità ritiene che le imprese distributrici siano tenute a mettere a disposizione del venditore entrante le serie storiche dei dati di misura degli ultimi due anni. Tale intervento è volto a superare le criticità relative alla disponibilità delle serie storiche dei dati di misura, finalizzata alla gestione del rischio volume da parte del venditore.

Q31: si ritiene che l'estensione pari a due anni delle serie storiche individuata sia stata opportunamente identificata?

Q32: si ritiene che le tempistiche di invio di questi dati debbano essere le stesse utilizzate ai fini della trasmissione dell'anagrafica dei punti di prelievo al momento dello *switching*?

Q33: si ritiene che l'intervento sopra proposto in tema di disponibilità di serie storiche possa avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

*Rilevazione dati di misura alla data di decorrenza dello *switching**

Gli interventi di seguito illustrati sono riferiti alle situazioni in cui non avviene la rilevazione effettiva del dato di misura alla data di decorrenza dello *switching*. Tenuto conto dell'attuale assetto regolatorio, gli interventi si riferiscono quindi ai punti di prelievo non misurati orari e non ancora "telegestiti". Per tali punti di prelievo risulta infatti necessario definire le modalità di determinazione del dato di misura.

A tal fine l'Autorità ritiene necessario prevedere che:

- a) l'impresa distributrice renda disponibili i dati di misura/partite fisiche rilevanti al perfezionamento dell'ultima fatturazione in capo al venditore uscente (potenza impegnata e reattiva...) al venditore entrante e al venditore uscente.
- b) la rilevazione dei dati di misura da parte dell'impresa distributrice sia effettuata nel periodo compreso tra il 5° giorno lavorativo precedente ed il 1° giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza dello *switching*.

Qualora il dato di misura sia rilevato antecedentemente o successivamente alla data a partire dalla quale lo *switching* è efficace, al fine di evitare il ricorso a eventuali partite economiche di conguaglio da fatturare al titolare del punto di prelievo, risulta necessario definire un algoritmo che riporti il dato rilevato alla data di decorrenza *switching*. A tal fine l'Autorità intende prevedere che la ricostruzione del dato avvenga per mezzo di una delle due seguenti modalità:

- a) utilizzando il criterio pro quota die;
- b) utilizzando il prelievo residuo d'area, definito ai sensi della deliberazione n. 118/03.


Con riferimento ai tempi per la trasmissione dei dati, l'Autorità ritiene che l'impresa distributrice debba comunicare entro 15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza dello *switching* i dati di misura/partite fisiche rilevati, sia al venditore entrante che al venditore uscente.

Q34: qualora la rilevazione dei dati di misura non avvenga in concomitanza della data di decorrenza dello *switching* quale è la soluzione che si ritiene sia preferibile?

Q35: si ritiene che i tempi fissati per la trasmissione dei dati di misura alla data di decorrenza dello *switching* siano correttamente individuati?

4.3.4 Processo di *switching*: sintesi delle attività

Nello schema successivo viene descritto il processo di *switching*, considerando i diversi attori coinvolti e le diverse attività che devono essere svolte dai citati soggetti nell'ambito dello *switching*, sulla base degli interventi proposti nel presente paragrafo 4.3. Nello schema si ipotizza, per semplicità, che la richiesta di *switching* venga inoltrata dal venditore entrante l'ultimo giorno lavorativo del mese N-2.



4.4 III macro area: disponibilità delle informazioni

4.4.1 Premessa

Le proposte di intervento indirizzano, così come sono state analizzate, le esigenze di disponibilità delle informazioni organizzate rispetto alla cronologia della fasi commerciali.

Di conseguenza, coerentemente con quanto evidenziato nel paragrafo 3.4, le proposte di intervento vengono illustrate considerando separatamente la fase pre-contrattuale e l'attività svolta durante il contratto in essere. Non vengono invece considerati gli interventi relativi alla fase di *switching* in quanto le proposte di intervento relative alla disponibilità di informazioni in tale fase sono analizzate nel paragrafo 4.3.

Con riferimento alle attività in regime di contratto in essere fra un venditore e un titolare del punto di prelievo, è inoltre effettuata la seguente ulteriore classificazione: le attività previsionali e le attività ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo.

4.4.2 Possibili interventi nella fase pre-contrattuale

Nella fase pre-contrattuale, il venditore proponente ha titolo ad ottenere i dati storici di misura dal titolare del punto di prelievo, tenuto conto degli obblighi di messa a disposizione delle informazioni al citato titolare ai sensi della deliberazione n. 152/06 e di quanto previsto dal successivo paragrafo 4.4.3.

L'intervento di seguito illustrato riguarda le situazioni in cui il titolare del punto di prelievo non sia in grado di fornire direttamente al venditore proponente le informazioni messe a disposizione. In queste situazioni, il venditore proponente potrebbe avere titolo ad ottenere i dati storici di misura,

fatta salva l'autorizzazione del titolare del punto di prelievo, da uno dei due altri soggetti in gioco, ovvero:

1. il venditore attualmente controparte nel contratto di vendita con il titolare del punto di prelievo;
2. l'impresa distributrice.

Nel caso di mancata disponibilità di informazioni dal parte del titolare del punto di prelievo, l'Autorità ritiene che:

1. non sia efficace prevedere che il venditore proponente debba richiedere i dati storici di misura al venditore attualmente controparte del contratto di vendita;
2. il venditore proponente possa, fatta salva l'autorizzazione esplicita del titolare del punto di prelievo e le modalità previste dal Codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 105/06, richiedere, ottenere ed avere a disposizione per un determinato, e limitato, periodo di tempo i dati storici riguardanti il titolare del punto di prelievo dall'impresa distributrice.

Resta inteso che il venditore proponente possa trattare tali dati unicamente per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

Q36: si ritiene che la possibilità di messa a disposizione dei dati storici al venditore proponente da parte dell'impresa distributrice (con riferimento alle sole situazioni in cui tali informazioni non sono direttamente messe a disposizione del titolare del punto di prelievo) per un determinato, e limitato, periodo di tempo risolva le criticità evidenziate dagli operatori relativamente alla fase pre-contrattuale?

Q37: si ritiene che i dati storici di consumo sia l'unico tipo di informazioni di ausilio nella fase pre-contrattuale da mettere a disposizione del venditore proponente?

Q38: chi si ritiene dovrebbe sostenere gli eventuali costi aggiuntivi che l'impresa distributrice può dover sostenere per la messa a disposizione dei dati in fase pre-contrattuale al venditore proponente?

Q39: a quale periodo temporale dovrebbero riferirsi i dati storici (ultimi xx anni, ...) per essere significativi per il venditore proponente?

Q40: si ritiene che gli interventi relativi alla messa a disposizione dei dati storici di misura nella fase pre-contrattuale possano avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

4.4.3 Possibili interventi relativi alla fase del contratto in essere

i. Ai fini dell'attività previsionale

L'intervento proposto, che riguarda i punti di prelievo trattati orari, prevede che l'impresa distributrice metta a disposizione all'utente del dispacciamento, per l'insieme dei punti di prelievo ubicati nella propria area territoriale:

1. i dati orari giornalieri del giorno "g" entro le ore xx del giorno "g+1"(non validati);
2. i dati orari con cadenza settimanale.

L'Autorità ritiene che l'intervento in questione comporti l'estensione degli obblighi posti in capo all'impresa distributrice nell'ambito dell'aggregazione delle misura ai fini del dispacciamento rispetto a quanto attualmente previsto e che sia necessario, di conseguenza, provvedere alla regolazione di questa prestazione aggiuntiva. Nell'ambito di tale regolazione, dovranno essere definiti i livelli dei costi e le modalità di definizione dei corrispettivi. L'Autorità ritiene che la copertura dei costi relativi a questa prestazione aggiuntiva debba ricadere sui soggetti che ne fanno richiesta.

Considerato quanto sopra evidenziato, l'intervento proposto non può avere carattere immediato in quanto necessita dell'apertura di una specifica istruttoria. Nell'ambito di tale istruttoria occorrerà valutare l'opportunità dell'intervento, tenuto conto del livello dei costi aggiuntivi che questo tipo di attività comporta e dei possibili benefici conseguenti alla disponibilità di tali dati.

Q41: si ritiene opportuno l'intervento proposto? Quali sono, in particolare, i possibili benefici/costi aggiuntivi inerenti a tale intervento?

Q42: se si ritiene opportuno l'intervento proposto: entro che ora dovrebbero essere messi a disposizione i dati del giorno g nel giorno $g+1$?

Q43: se si ritiene opportuno l'intervento proposto: i dati orari con cadenza settimanale dovrebbero essere validati o sarebbero accettabili con un determinato grado di confidenza?

ii. Ai fini della fatturazione dei servizi al titolare del punto di prelievo

Gli interventi di seguito proposti partono dalla considerazione che il venditore ha titolo a ricevere i dati di misura per nome e per conto del titolare del punto di prelievo in quanto utente del trasporto e del dispacciamento con riferimento al punto di prelievo. Le modalità di accesso dei dati al venditore devono quindi essere definite in modo tale da facilitare l'acquisizione di tali dati da parte del medesimo venditore, in particolare in presenza di un elevato numero di punti di prelievo afferenti al venditore stesso.

Coerentemente con quanto descritto nel paragrafo 3.3, gli interventi possibili vengono analizzati separatamente con riferimento ai punti di prelievo trattati orari e ai punti di prelievo non trattati orari.

Punti di prelievo trattati orari

L'Autorità ritiene che siano identificabili due interventi implementabili temporalmente uno nel breve periodo e uno nel lungo periodo con riferimento all'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura.

Intervento di breve periodo

L'Autorità ritiene che l'impresa distributrice debba mettere a disposizione del venditore al 5 del mese $N+1$ un accesso unitario per i dati orari non validati dei punti di prelievo²² ricompresi nel medesimo contratto di trasporto di cui è controparte. A titolo di esempio le imprese distributrici, laddove abbiano predisposto portali *web* per la messa a disposizione dei dati orari dei punti di prelievo trattati orari con accesso autorizzato ai titolari dei punti di prelievo per i propri dati, devono predisporre un accesso ai venditori la cui autorizzazione preveda:

1. l'accesso in unica sessione ai dati orari di tutti i punti di prelievo ricompresi nel proprio contratto di trasporto;
2. la possibilità di *download* nei propri sistemi informativi di tali dati in unico file in una singola transazione.

Intervento di lungo periodo

Al fine di venire incontro all'esigenza segnalata dagli operatori di disporre di dati di misura orari validati in un periodo precedente rispetto al 20 del mese $N+1$, scadenza oggi garantita dall'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, l'Autorità ritiene di modificare l'attuale assetto normativo, prevedendo che la messa a disposizione dei dati di misura avvenga entro la prima decade del mese $N+1$ anziché del giorno 20 del mese $N+1$.

Q44: si ritiene che se l'impresa distributrice metta a disposizione l'accesso unificato al venditore al 5 del mese $N+1$ alle misure, non validate e non corrette per le perdite standard, sia sufficiente ai fini delle attività di fatturazione del venditore o si considera che la messa a disposizione dei dati di misura entro la prima decade del mese $N+1$ sia sufficiente a permettergli i propri cicli di fatturazione e le attività connesse?

²² Si veda, a tale proposito, la Tabella 1 che descrive tutte le partite fisiche rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche per ciascun periodo di fatturazione

Q45: si ritiene che sarebbe accettabile o preferibile che le imprese distributrici mettano a disposizione i dati di misura in istanti temporali diversificati e con margini di errori che si riducono al prolungarsi delle tempistiche di messa a disposizione? Sarebbe plausibile in questo caso una scaletta di tempistiche quali il 5 il 10 e il 20 del mese N+1? Se sì, quali margini di errore sarebbero accettabili in concomitanza di tali scadenze?

Q46: si ritiene che la stringa di dati messa a disposizione al venditore nel flusso dati di misura del mese N+1 di cui sopra debba contenere tutte le partite fisiche di cui alla Tabella 1, o solo i dati di misura delle grandezze elettriche e gli altri dati trasferiti tramite il flusso dell'anagrafica? Si ritiene che nella stringa dei dati di misura debbano essere incluse anche le partite fisiche non orarie o si ritengono sufficienti i dati di misura orari validati e corretti delle perdite standard da cui si possono estrarre le altre partite fisiche inerenti all'energia elettrica?

Q47: si ritiene che l'intervento di breve periodo possa avere implementazione immediata? Quali si ritiene siano i tempi di implementazione dell'intervento di medio periodo?

Punti di prelievo non trattati orari

Interventi proposti

Gli interventi proposti hanno la principale finalità di rendere uniformi gli obblighi di messa a disposizione delle informazioni per tutti i punti di prelievo, indipendentemente dal fatto che i punti di prelievo interessati siano del mercato libero o meno. In altre parole quello che oggi è previsto per il titolare del punto di prelievo del mercato vincolato deve poter essere garantito anche alla controparte del contratto di trasporto del titolare del punto di prelievo in bassa tensione del mercato libero ovvero al venditore, laddove, tra l'altro, la remunerazione del servizio di misura essendo indipendente dal fatto che il punto di prelievo appartenga al mercato libero o al vincolato, è intesa a copertura di tale prestazione per tutti i punti di prelievo.

In tale ambito, si distinguono, in particolare, necessità di intervento in merito ad obblighi su:

1. la periodicità minima della rilevazione e registrazione dei dati di misura per i punti in bassa tensione del mercato libero;
2. la messa a disposizione dei dati di misura, secondo le rilevazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di cui al punto 1 entro un tempo massimo, ai fini della fatturazione e per consentire l'adempimento degli obblighi informativi a loro posti in capo dalla deliberazione n. 152/06.

In merito al punto 1, l'Autorità ritiene che:

- a) sia possibile un intervento immediato che preveda che le imprese distributrici siano tenute a ad effettuare almeno un tentativo di raccolta ("lettura") delle misure effettive²³ per tutti i punti di prelievo non trattati orari:
 - i) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW;
 - ii) almeno una volta al mese, per i punti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.
- b) per i punti non trattati orari con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW ma già telegestiti, entro sei mesi, si possa definire un obbligo di rilevazione e registrazione dei dati di misura con cadenza bimestrale²⁴.

In merito al punto 2, l'Autorità ritiene che:

²³ Per quanto riguarda i clienti con gruppo di misura elettromeccanico la rilevazione delle misure potrebbe non essere possibile per cause non imputabili all'impresa distributtrice (di norma, per l'inaccessibilità del gruppo di misura). In tal caso l'impresa distributtrice dovrebbe essere tenuta a documentare l'effettuazione del tentativo di rilevazione.

²⁴ Anche in regime di telegestione, sia pure per un limitato numero di casi, la rilevazione delle misure potrebbe non andare a buon fine.

- a) l'impresa distributrice debba mettere a disposizione del venditore, entro 10 giorni dalla raccolta della misura del punto di prelievo, i corrispondenti dati di misura o partite fisiche, od, eventualmente, delle partite fisiche stimate in caso di mancata rilevazione;
- b) le modalità di messa a disposizione del dato di misura/partita fisica da parte dell'impresa distributrice debbano essere, per quanto possibile, analoghe a quanto previsto per i punti di prelievo trattati orari.

Q48: si ritiene che il termine di sei mesi per l'introduzione dell'obbligo di rilevazione e registrazione dei dati di misura con cadenza bimestrale per i punti di prelievo non trattati orari con potenza impegnata non superiore a 30 kW e già telegestiti sia opportunamente stabilito?
 Come si ritiene che debbano essere trattati i casi in cui si verifica il fallimento della telelettura?
 Q49: si ritiene che, per il venditore, sia opportunamente stabilito il tempo di 10 giorni per la disponibilità del dato di misura ai fini della propria fatturazione, o che tale tempistica dovrebbe essere minore?

Convergenza obblighi posti sul venditore per i punti di prelievo trattati orari e i punti di prelievo non trattati orari

Posto che la deliberazione n. 152/06 stabilisce obblighi in capo al venditore di messa disposizione dei dati di consumo fatturati al titolare del punto di prelievo in bassa tensione, siano essi basati su effettiva rilevazione o siano essi stimati²⁵, l'Autorità ritiene che, per omogeneità, semplicità e conseguente maggior efficacia della messa a disposizione dei dati a tutti i titolari dei punti di prelievo, sia opportuna una ridefinizione delle responsabilità di messa a disposizione dei dati di misura, secondo una logica per così dire "concatenata" che si può rappresentare come segue:

Impresa distributrice => Venditore²⁶ => Titolare del punto di prelievo

Conseguentemente l'Autorità ritiene opportuno stabilire che il venditore debba mettere a disposizione i dati orari al titolare del punto di prelievo trattato orario entro il 15 del mese $N+1$.

Q50: si ritiene che la ridefinizione a logica "concatenata" delle responsabilità di messa a disposizione possa permettere una maggior efficacia nell'accesso ai dati di misura degli aventi titolo?
 Q51: si ritiene che l'intervento relativo alla messa a disposizione dei dati orari da parte del venditore possa avere implementazione immediata? Se no, quali sono gli aspetti problematici che si riscontrano?

4.5 IV macro area: regolazione delle partite economiche dei servizi di trasporto e di dispacciamento e contenuto minimo dei relativi documenti di fatturazione

4.5.1 Premessa

Le proposte di intervento indirizzano, così come sono state analizzate, le esigenze in tema di regolazione delle partite economiche e di contenuto minimo dei documenti di fatturazione emessi dall'impresa distributrice/Terna al venditore in modo coerente con quanto evidenziato nel paragrafo 3.4. Di conseguenza, le proposte di intervento sono di seguito illustrate considerando separatamente il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento.

²⁵ Si veda, a tale proposito, l'articolo 4 della deliberazione n. 152/06.

²⁶ Il venditore assumerebbe il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/03 (cd. Codice in materia di protezione di dati personali) così come lo è l'impresa distributrice.

4.5.2 Servizio di trasporto

Regolazione delle partite economiche

L'Autorità ritiene opportuno definire i tempi di regolazione delle partite economiche, prevedendo i seguenti elementi:

- a) la periodicità della fatturazione;
- b) i tempi relativi al calcolo degli importi da fatturare nel servizio di trasporto;
- c) i tempi di pagamento degli importi fatturati.

In particolare, l'Autorità intende prevedere che:

- a) la fatturazione debba avvenire:
 - i) con periodicità almeno mensile per gli utenti del trasporto relativamente ai punti di prelievo con potenza impegnata maggiore di 30 kW;
 - ii) con periodicità almeno bimestrale per gli utenti di trasporto relativi ai punti di prelievo con potenza impegnata inferiore a 30 kW.
- b) le imprese distributrici provvedano a determinare i corrispettivi relativi al servizio di trasporto entro il 15° giorno dal termine del mese di competenza;
- c) il pagamento degli importi fatturati debba avvenire entro il 27° giorno dal termine del mese di competenza e che comunque devono essere trascorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di emissione a quello della scadenza dei medesimi documenti.

Q52: si ritiene opportuno l'intervento proposto? Quali sono, in particolare, i possibili benefici/potenziati costi aggiuntivi inerenti a tale intervento?

Q53: si ritiene necessario valutare la possibilità che i documenti di fatturazione emessi dall'impresa distributtrice nei confronti di un venditore che ha sottoscritto un contratto di trasporto con riferimento a diversi punti di prelievo debbano prendere in considerazione tutti i punti di prelievo per i quali il venditore ha sottoscritto il contratto di trasporto? Quali sono i potenziali benefici/costi aggiuntivi inerenti a tale intervento?

Q54: si ritiene che gli interventi relativi alla regolazione dei pagamenti del servizio di trasporto possano avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

Contenuto informativo dei documenti di fatturazione

L'Autorità ritiene necessario prevedere un contenuto minimo di informazioni che devono essere presenti nel documento di fatturazione del servizio di trasporto di tutte le imprese di distribuzione.

Tale intervento ha la finalità di permettere all'utente del trasporto di verificare la correttezza, per ciascun punto di prelievo, dell'importo fatturato.

A tal fine, l'Autorità ritiene che i documenti di fatturazione debbano comprendere, oltre agli elementi previsti dalla normativa fiscale, per ciascun punto di prelievo le seguenti informazioni:

1. POD, partita IVA o Codice Fiscale del titolare del punto di prelievo;
2. l'indicazione dell'opzione tariffaria applicata;
3. elementi identificativi degli importi fatturati:
 - il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;
 - le "letture" del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
 - i consumi fatturati e la potenza prevista nel contratto di trasporto (partite fisiche).
4. i termini di scadenza del pagamento dei documenti di fatturazione;

5. l'indicazione separata degli eventuali rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato;
6. l'indicazione separata degli eventuali indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale o ai titolari dei punti di prelievo alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzione, ai sensi della deliberazione n. 4/04.

Q55: si ritiene che l'insieme delle informazioni individuate siano esaustive per consentire la verifica degli ammontari riportati in fattura?

Q56: si ritiene che gli interventi relativi al contenuto minimo dei documenti di fatturazione relativi al servizio di trasporto possano avere implementazione immediata? Se no, quali sono i potenziali aspetti problematici che si riscontrano e che potrebbero comportare uno slittamento dell'intervento?

Modalità di determinazione dei conguagli

Con riferimento ai dati di conguaglio, l'Autorità ritiene che possano individuarsi i seguenti due possibili interventi:

- a) intervento di breve periodo, ai fini di ovviare alle criticità recuperabili in tempi brevi e con costi contenuti;
- b) intervento di lungo periodo, ai fini della definizione della soluzione di regime ottimizzata e unitaria per tutte le imprese distributrici.

Intervento di breve periodo

L'Autorità ritiene che sia necessario dare obbligo alle imprese distributrici con riferimento a ciascun punto di prelievo di dare separata evidenza:

- a) nei documenti di fatturazione al venditore emessi sulla base di stime, dell'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
- b) nei documenti di fatturazione al venditore in cui avviene il conguaglio, dei consumi già contabilizzati nei precedenti documenti di fatturazione a titolo di acconto e delle modalità di attribuzione dei consumi effettivi ai diversi mesi passati.

Intervento di lungo periodo

Al fine di definire una modalità di attribuzione dei consumi coerente per tutte le imprese distributrici, l'Autorità ritiene necessaria l'istituzione di un gruppo di lavoro con i soggetti interessati, in particolare le imprese distributrici e i venditori.

Q57: si ritiene che gli interventi prospettati in tema di modalità di determinazione dei conguagli siano esaustivi?

Q58: quali sono le modalità di determinazione dell'energia elettrica da attribuire a ciascun mese attualmente utilizzate da ciascuna impresa distributtrice?

4.5.3 Servizio di dispacciamento

Con riferimento alle problematiche sollevate in tema di revisione dei tempi di pagamento e trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio di dispacciamento, l'Autorità ritiene che sia necessaria l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro che coinvolga, tra i soggetti interessati, anche Terna. Solo successivamente a tale gruppo di lavoro si potranno valutare eventuali possibili interventi e tempi di realizzazione dei medesimi.

4.6 V macro area: anagrafica

L'Autorità ritiene che possano individuarsi i seguenti due possibili interventi con riferimento alle principali problematiche riscontrate in tema di anagrafica:

- a) intervento di breve periodo, ai fini di ovviare alle criticità recuperabili in tempi brevi e con costi contenuti;
- b) intervento di lungo periodo, ai fini della definizione della soluzione di regime ottimizzata e unitaria per tutte le imprese distributrici.

Intervento di breve periodo

L'intervento proposto si sostanzia nella definizione dei seguenti due obblighi nei confronti delle imprese distributrici:

1. ogni impresa distributtrice deve rendere noto, tramite il proprio sito internet o, qualora non ne disponga, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.7, agli utenti del dispacciamento il proprio *template* di informazioni, inteso come la struttura e i contenuti dei record, di caratterizzazione dei punti di prelievo trattato orario e individuati dal POD (record di "anagrafica") eventualmente distinti fra punti trattati orari e no;
2. ciascuna impresa distributtrice che intende variare il proprio *template* dell'anagrafica deve comunicarlo con 60 giorni di anticipo agli utenti del dispacciamento, con separata evidenza, indicando il nuovo *template* che va ad adottare.

Intervento di lungo periodo

Al fine di pervenire alla definizione ed implementazione del *template* di anagrafica unificato su tutto il territorio nazionale, l'Autorità ritiene necessario l'istituzione di un gruppo di lavoro con i soggetti interessati, in particolare le imprese distributrici, Terna e gli utenti del dispacciamento.

4.7 VI macro area: modalità di trasferimento delle informazioni

Con riferimento alle problematiche relative alle modalità di trasferimento delle informazioni l'Autorità intende proporre, vista la forte criticità che la disuniformità di modalità di comunicazione risulta generare, un intervento di breve periodo e un intervento di lungo periodo²⁷.

L'intervento di breve periodo proposto, che trae elementi informativi anche dalle analisi effettuate e dai risultati raggiunti nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 19 dicembre 2005, n. 279/05, ai fini della formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas. L'intervento è atto a limitare le difficoltà di gestione ingenerate, ma tale, per contro, da non introdurre modifiche a costo eccessivo in capo ai soggetti responsabili del servizio interessato avente ad oggetto i flussi informativi esistenti. Per il lungo periodo, invece, l'intervento è finalizzato a definire uno standard unificato che presuppone strutture tecnologiche e operative a supporto che, per poter essere realizzabili e sostenibili, necessitano di investimenti e tempi più appropriati. La soluzione di lungo periodo potrà verosimilmente rappresentare anche la soluzione per i flussi informativi ancora da istituire in modo esplicito.

Intervento di breve periodo

Sia per i flussi informativi di tipo, ricorrente "Molti a Molti", nonché per le comunicazioni della proposta per il processo di *switching* descritte nel paragrafo 4.3, si propone:

²⁷ Visto l'ambito della presente consultazione inerente a tutti i punti di prelievo, le soluzioni per i flussi informativi che potrebbero trovare esito dalla presente consultazione o dai lavori che da questa potranno emergere, terranno conto anche delle soluzioni per i flussi informativi relativi ai punti di prelievo in Bassa Tensione che potranno trovare luogo all'interno della definizione della messa a disposizione dei dati prevista nei lavori per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di cui al documento di consultazione dell'Autorità del 26 luglio 2006.

- formato dei dati: CSV (Comma Separated Value);
- canale di comunicazione: “e-mail certificata”²⁸, qualora l’impresa distributrice non disponga già di un portale Web con procedura di autenticazione da parte dell’utente del dispacciamento titolato al download dei dati per tutti i punti di prelievo nella propria titolarità.

Un intervento di breve periodo come sopra descritto ha i seguenti vantaggi:

1. la predisposizione di un formato dei dati unico, tramite formato non proprietario, di facile implementazione e in grado di sostenere anche una mole di dati elevata;
2. l’eliminazione delle comunicazioni cartacee;
3. la certificazione dell’autenticità del mittente e la verifica della corretta trasmissione dando valore legale al processo di trasmissione dei messaggi, nel rispetto della normativa vigente.

Peraltro, l’intervento proposto presuppone che i soggetti destinatari e mittenti della comunicazione debbano dotarsi di:

1. connessione ad internet;
2. software di posta elettronica;
3. iscrizione al servizio di e-mail certificata (PEC) presso uno dei soggetti accreditati all’elenco del Centro Nazionale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Vista l’attuale diffusione e disponibilità delle tecnologie informatiche e degli inerenti servizi, l’Autorità ritiene che gli eventuali interventi di investimento per i soggetti, destinatari e mittenti, necessari per dotarsi di quanto sopra esposto siano di entità limitata.

Intervento di lungo periodo

Al fine di pervenire alla definizione ed implementazione del formato e dei canali di comunicazione standard per i diversi flussi informativi a seconda delle loro caratteristiche e delle loro finalità, l’Autorità ritiene necessario l’istituzione di un gruppo di lavoro con imprese distributrici, i venditori.

Q59: si ritiene che la proposta di breve periodo sia quella implementabile nel minor tempo possibile o si ritiene che una proposta, comunque unificata, con altre caratteristiche (ad esempio e-mail ordinaria con File CSV con marcatura temporale e firma elettronica) potrebbe essere implementabile in tempi più ridotti?

Q60: che tempi si ritengono adeguati per l’eventuale implementazione da parte delle imprese distributrici delle fatturazione elettronica del servizio di trasporto ai venditori?

4.8 Sintesi degli interventi

Nella Tabella 4, vengono riportate sinteticamente le soluzioni prospettate con riferimento a ciascuna macro area identificata nel presente documento di consultazione. Per ciascuna soluzione viene indicato il tempo di implementazione ritenuto stimabile dall’Autorità sulla base delle informazioni attualmente a disposizione.

²⁸ La E-Mail certificata/firmata è un servizio internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere dei messaggi garantendo l’integrità del messaggio, certificando l’autenticità del mittente e verificando la corretta trasmissione dando valore legale al processo di trasmissione dei messaggi, nel rispetto della normativa vigente. Rispetto al canale mail ordinario, in più il canale certificato consiste nel fatto che il gestore di posta elettronica certificata, nel momento in cui prende in carico l’e-mail del mittente invia ad esso una ricevuta di accettazione, che certifica l’avvenuto invio. Nel momento invece in cui il gestore deposita il messaggio nella casella del destinatario, invia al mittente una ricevuta di consegna che certifica l’avvenuta ricezione. Sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna sono in formato elettronico, e ad esse è apposta la firma digitale del gestore.

Tabella 4

Macro area/ sub macro area	Soluzione prospettata	Tempi di implementazione	Note
Condizioni di recesso	Modifica deliberazioni n. 78/99 e n. 158/99	Immediata	Armonizzazione recesso e <i>switching</i>
Switching: 1) Fase I	Definizione contenuto richieste di <i>switching</i>	Immediata	
	Definizione obblighi e tempi delle attività nella I fase in caso di esito positivo	Immediata	
	Definizione obblighi e tempi delle attività nella I fase in caso di esito negativo	immediata	
2) Fase II	Definizione tempi per trasmissione informazioni da ID a venditore entrante	Immediata	Nel testo vengono prospettate due soluzioni alternative
	Obbligo di mettere a disposizione le serie storiche	Immediata	
	Rilevazione dei dati di misura al momento di decorrenza dello <i>switching</i>	Immediata	Questo intervento si riferisce ai punti di prelievo non misurati orari e non telegestiti.
	Obbligo all'ID di rendere disponibili i dati storici del punto di prelievo al venditore proponente nel caso in cui le informazioni non sono direttamente disponibili dal titolare del punto di prelievo	Immediata	Da valutare: a) quali informazioni devono essere messe a disposizione; b) con riferimento a quale intervallo temporale. Possibile incremento dei costi per ID
2) durante il contratto in essere	Obbligo all'ID di rendere disponibili dati orari giornalieri	Non immediata	Subordinato a istruttoria per regolazione di questo servizio
	Disponibilità di dati di misura per punti di prelievo trattati orari	Immediata per intervento di breve periodo	Prospettati due interventi: di breve e di lungo. L'intervento di lungo periodo dovrebbe comportare il venir meno dell'obbligo dell'ID previsto nell'intervento di breve periodo
	Disponibilità di dati di misura per punti di prelievo non trattati orari: obblighi di rilevazione misure e messa a disposizione dati per adempimenti di cui del n. 152/06	Immediata	Gli obblighi di rilevazione misure corrispondono, nel breve periodo, a quanto attualmente previsto per i punti di prelievo del mercato vincolato
	Convergenza obblighi posti sul venditore di mettere a disposizione i dati ai titolari dei punti	Immediata	L'obiettivo è quello di prevedere, per tutti i punti di prelievo, una logica del tipo: ID → venditore → titolare punto
Regolazione partite economiche 1) servizio di trasporto	Definizione dei tempi di regolazione delle partite economiche	Immediata	Da valutare la possibilità che il medesimo documento di fatturazione venga emesso con riferimento a tutti i punti di prelievo relativi al medesimo venditore
	Definizione del contenuto minimo del documento di fatturazione del servizio di trasporto	Immediata	
	Definizione delle modalità di determinazione dei conguagli	Immediata per intervento di breve periodo	Prospettati due interventi: l'obiettivo nel lungo è definire una modalità uniforme per tutte le ID.
2) servizio di dispacciamento	Istituzione di un gruppo di lavoro		Valutare la necessità e la fattibilità dell'intervento
Anagrafica	Definizione semantica e sintassi	Immediata per intervento di breve periodo	Prospettati due interventi: l'obiettivo nel lungo è definire un'anagrafica unica per tutte le ID.
Modalità trasferimento informazioni	Definizione di una soluzione unica per il trasferimento delle informazioni	Immediata per intervento di breve periodo	Prospettati due interventi: l'obiettivo nel lungo è definire una modalità unica per tutte le ID.

